

TATIANA DE SOGUS
Storia del diritto d'autore nei teatri di Vercelli

Tesi di laurea in giurisprudenza
dell'Università di Pavia
discussa nell'anno accademico 2000/2001

INDICE

SEZIONE PRIMA

Introduzione	III
--------------------	-----

Capitolo I

ORIGINI DEL DIRITTO D'AUTORE: IL SISTEMA DEI PRIVILEGI IN EUROPA

§.1. Privilegi librari e letterari.....	1
§.2. In Inghilterra.....	4
§.3. In Francia.....	7
§.4. Negli Stati Germanici.....	9
§.5. In Spagna.....	11
§.6. In Italia.....	11
§.6.1. Nel Regno Lombardo- Veneto.....	11
§.6.2. Nel Regno delle Due Sicilie.....	14
§.6.3. La Toscana, il Ducato di Modena, il Ducato di Lucca.....	16
§.6.3. Nello Stato Pontificio.....	18

Capitolo II

STORIA DEL DIRITTO D'AUTORE NEL REGNO DI SARDEGNA

§.1.Privilegi e Patenti.....	21
§.1.1. I Privilegi librari e letterari.....	21
§.1.2. I Privilegi Teatrali.....	23
§.2. Primi riconoscimenti del diritto d'autore.....	25
§.3. La prima legge italiana sul diritto d'autore.....	28
§.4. La tutela dei diritti morali.....	29
§.5. La SIA.....	30
Conclusioni.....	31

Capitolo III

NEGAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E LIMITI DELLA TUTELA : CENSURA E CONTRAFFAZIONE

§.1. La censura nel teatro del Regno di Sardegna.....	33
§.2. La censura morale e politica in Europa.....	36
§.3. Plagio e contraffazione.....	39
§.4. Le ristampe.....	44

Capitolo IV

I TEATRI DEL REGNO DI SARDEGNA

§.1. Utilità pubblica dei teatri.....	47
§.2. Privilegi e rinascita dell'edilizia teatrale.....	49
§.3. I Regolamenti teatrali.....	52
§.4. Diritto d'autore e Censimento.....	53

Capitolo V

I SOGGETTI DEL TEATRO

§.1. Gli autori del teatro.....	56
§.2. Gli stampatori e il teatro.....	58
§.3. Gli impresari teatrali.....	60
§.4. L'Arte Fugace: gli interpreti.....	63

SEZIONE SECONDA

Capitolo VI

I TEATRI DI VERCELLI

§.1. Storia di Vercelli (1600-1800)	67
§.2. Le Società dei Nobili.....	69
§.3. I teatri di Vercelli	72
§.3.1. L'Antico Teatro	72
§.3.2. Il Teatro dei Nobili	74
§.3.3. Il Teatro delle Arti.....	77
§.3.4. Il Teatro Civico	78

SEZIONE TERZA

I - Documenti	80
1. Memoriale a capi colle risposte date d'ordine Sovrano, e relative Regie patenti colle quali S.M. permette ad una società di cavalieri la costruzione di un nuovo teatro in Vercelli, concedendo diversi privilegi per l'uso del medesimo	80
2. Regie Patenti colle quali Sua Maestà accorda privilegi e prerogative pel teatro della città di Vercelli (1842).....	85
3. Contratto- Commissione di un opera	90
4. Capitolazione d'Affittamento del Teatro	91
5. Lettera –invito a Teatro	93
6. Lettera da agenzia drammatica privata e commissioni in genere dei soci Antonio Massini ed Antonio Lombardi con ricapito al teatro Re di Milano	94
7. Lettera da agenzia teatrale di Giuseppe Montaldi di Genova	95
8. Lettera dal Direttore di Compagnia Drammatica e di Ballo	96
9. Lettera nella quale si fa riferimento ad un Decreto che Sua Maesta avrebbe emesso per il libero esercizio dell'arte drammatica	97
10. Lettera alla Direzione Teatrale di Vercelli, per proporre l'appalto	97
11. Lettera di raccomandazione per il posto di Primo Violino	99
12. Regolamento per l'amministrazione e il buon governo del Teatro Civico di Vercelli (1844)	10
13. Scrittura teatrale rilasciata da Francesco Razzani	132
14. Lettera- Presentazione della Cantata al Sovrano	134
15. Contratto prestampato di "Nolo" di un opera teatrale	135
II Bibliografia	140

SEZIONE TERZA
Documenti

1. *Memoriale a capi colle risposte date d'ordine Sovrano, e relative Regie patenti colle quali S.M. permette ad una società di cavalieri la costruzione di un nuovo teatro in Vercelli, concedendo diversi privilegi per l'uso del medesimo* [ASC, patenti- biglietti, vol 13, cc. 176r-v, 178r-v Raccolta Duboin, Tomo XIII, Vol. XV, Tit. XXII "Dei Teatri"]

I cavalieri Filippo Montegradi e Giuseppe Alessandro Alciati, nella qualità di deputati da una società di cavalieri della città di Vercelli in vigor d'istromento delli 26 passato febbraio, rappresentano umilmente a V.M. che esistendo negli anni addietro un vecchio teatro in detta città, ne' ritrovandosi il medesimo più atto al pubblico uso come minacciante rovina, venne nell'anno scorso di comune consenso demolito.

Il numero ragguardevole di nobili famiglie, e di quelle anche che vivono d'entrate in detta città, oltre alla necessità di procurare anche al popolo assieme adunato un onesto trattenimento a sollievo delle giornalieri loro fatiche, rendendo quindi indispensabile una nuova istituzione di pubblici spettacoli, hanno mosso una società di cavalieri a sottoscrivere per la formazione d'un nuovo teatro, ed intesa quindi tra di loro l'associazione, previa partecipazione e gradimento del governatore della città e provincia, divennero coll'accennato istromento alla deputazione e nomina in capo dei ricorrenti, affine di rassegnare a piedi di V.M. il loro desiderio, e le già prese determinazioni: e siccome è loro primo dovere di riportare per tasle opera la regia approvazione, e resta lor necessario l'ottenere la concessione degli'infra referiti privilegi.

I ricorrenti per tanto mentre in tal loro qualità si riservano con altro ricorso d'implorare per questo nuovo edificio altri effetti della Sovrana munificenza, si prostrano avanti ogni cosa al Real Trono con fede di detto atto di deputazione, e col disegno dell'opera da eseguirsi.

Umilmente supplicando la M.V. a volere per atto della Sovrana sua clemenza degnarsi di accordare pel progettato nuovo teatro il reale suo beneplacito, e la concessione ad un tempo de' privilegi ed esenzioni seguenti:

Che la M.V. si degni ricevere la società supplicante sotto la di lei reale protezione, e permettere che nel palchetto destinato per la corona si possano porre e tenere le armi di V.M.

S.M. l'accorda.

La permissione di rappresentare in detto teatro opere in musica, comedie, spettacoli e balli di qualunque sorta, senza che sia lecito ad alcuno d'imporre aggravi, pesi, o tributi agli impresari, o rappresentanti, o servienti nelle dette opere, comedie, o rappresentanze, eziandio per li saltatori da corda, ottenutane però prima da' cavalieri direttori la licenza del governo.

S.M. l'accorda nel modo supplicato.

Che niuno possa pretendere esenzione alla porta, ed in alcun luogo del teatro, sotto qualsivoglia causa, titolo, motivo, a riserva del governatore e maggiore della piazza.

S.M. l'accorda.

Che introducendosi in questa città, od estraendosi da esso abiti, utensili, ed altre robe indispensabili a far abiti, scene, ed altre cose necessarie per dette opere, e commedie, spettacoli e rappresentanze provenienti tanto da questi regi stati, che dall'estero, si degni la M.V. di accordare e concedere alla società orante l'esenzione d'ogni e qualunque gabella, d'acito, pedaggio, e dritto per tutto ciò che abbisognerà, offerendosi di adempire a tutte quelle cautele solite a prescriversi e praticarsi in casi consimili dalle regie gabelle.

S.M. accorda l'implorata esenzione per le robe meramente necessarie all'uso e servizio del nuovo teatro, che si provvedessero dalle fabbriche nazionali ne' reali stati, a condizione che debbano levarsi le bolle alle poste e dogane de' luoghi, e provincie da dove si leveranno dette robe coll'indirizzo alla dogana di Vercelli, dalla quale non possano estraersi, se non previa ricognizione ed accertamento che siano ad uso e servizio del teatro, e con quelle altre cautele che verranno dal magistrato della regia Camera prescritte nell'interinazione delle Regie Patenti.

Che sia accordato l'esercizio di tutti i giuochi permessi nel recinto e fabbriche del teatro ne' giorni di recite, spettacoli, e rappresentanze, servendosi però sempre dei tarocchi, e carte della regia gabella ai prezzi stabiliti.

5. S.M. l'accorda purchè la società ricorrente si valga dei tarocchi, e carete della gabella ai prezzi stabiliti pel pubblico giuoco, e che s'intendano esclusi tutti quei giuochi che con regii editti, manifesti ed altri ordini particolari di S.M. venessero proibiti, ben inteso che li preposti delle regie gabelle e l'impresario stesso de' giuochi possano usare le convenienti cautele per andar al riparo d'ogni abuso.

Che nel tempo delle recite, spettacoli, e rappresentanze sia lecito l'esercizio dell'osteria, e la vendita nella bottega da caffè di liquori, acquavita, e ratafrà senza pagamento nè diritto di cosa alcuna a qualunque persona sotto qualsivoglia causa o titolo, offerendosi pronta la società di tener rilevate le regie gabelle da ogni indennizzazione che potesse essere dovuta agli attuali accensatori della foglietta, ed acquavita, pendente la loro locazione che va a finire con tutto il 1787.

6. S.M. accorda alla società suddetta la sola esenzione del diritto della foglietta per quella poca quantità di vino in bottiglie, che al tenente bottega da caffè nel teatro occorresse di smaltire in occasione di recita, e spettacoli, volendo però che questa esenzione non abbia effetto salvo dopo scaduti li vigenti contratti coll'appaltatore della gabella, e che solamente per l'unica porta d'entrata del teatro si abbia l'accesso alla bottega del caffè, e che questa non debba in alcun altro tempo e sito tenersi ed aprirsi, fuorchè in quello delle recite e spettacoli suddetti.

Che li comici, ballerini da corda, ed altri rappresentanti spettacoli, che vorranno operare in un luogo chiuso con esigere pagamento, non possano esercire che col consenso della società e nel teatro ove così stimisi.

S.M. accorda che li comici e ballerini da corda ad altri rappresentanti spettacoli ove vogliano operare in luogo chiuso con esigere pagamento non possano esercire fuorchè in detto teatro.

8. Che li ciarlatani, od altri rappresentanti in luoghi pubblici non possano recitare o fare altre rappresentanze in quelle ore che saranno destinate per le opere, commedie, ed altri spettacoli in detto teatro.

8. S.M. l'accorda

Che all'oggetto di poter promuovere il buon ordine e formare gli stabilimenti da umiliarsi a V.M. per la reale sua approvazione, sia lecito alla società di fare le congreghe in una delle case de' tre direttori, fintanto che siano abitabili le camere del novo teatro

(Firmato) Conte Giuseppe Alessandro Alciati, Conte Filippo Montegrandi.

S.M. lo permette.

Vittorio Amedeo, per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato ecc., Principe di Piemonte, ecc.

Sono a noi ricorsi i cavalieri Filippo Montegrandi, e Giuseppe Alessandro Alciati, e rappresentandoci la società formata nella città di Vercelli per la costruzione di un nuovo pubblico teatro a vece dell'antico già esistente in detta città, e stato demolito nell'ora scorso anno, ci hanno a nome della società medesima supplicati di permettergli una tale costruzione nel sito indicato nel tipo dell'ingegnere Denis delli 17 scaduto Marzo, e di accordargli altresì le grazie, e i privilegi espressi nell'unito memoriale a capi. Ci siamo disposti ad accondiscendere a queste supplicazioni in vista massimamente del consentimento prestatovi da quel governatore, e dal consiglio di detta città, epperò per la presente di nostra certa scienza, ed autorità regia, avuto il parere del nostro consiglio permettiamo alla società di cavalieri ricorrenti di far costruire ed aprire un pubblico teatro nella città di Vercelli in conformità dell'unita pianta dell'architetto Nervi in data delli 6 scorso Marzo, e di occupare perciò il sito designato nel pure annesso tipo dell'ingegnere Denis delli 17 detto marzo colle lettere A. B. C. D. Le accordiamo inoltre le grazie, e i privilegi espressi nelle risposte date d'ordine nostro a caduno de' capi del suddetto memoriale dal nostro ministro e primo segretario di stato per li affari interni, le quali abbiamo approvato ed approviamo; mandando a nostri ministri, magistrati, ufficiali, ed a chiunque altro di osservarle, e farle osservare senza veruna difficoltà, e le presenti spedirsi senza pagamento di finanza, emolumento, e diritti di quos, ed albergo, derogando perciò ai paragrafi 2 e 14, capo 2, titolo 1 della tariffa. Chè tal'è nostra mente.

Dat. In Torino il primo del mese d'aprile l'anno del Signore mille settecento ottantacinque, e del regno nostro il decimoterzo.

2. *Regie Patenti colle quali Sua Maestà accorda privilegi e prerogative pel teatro della città di Vercelli (1842)* [ASV, Fald. XIV, nr. 8]

Carlo Alberto, per grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoia e di Genova ecc., Principe di Piemonte ecc.

La città di Vercelli proprietaria del Teatro ivi esistente Ci ha per memoriale a capi e suo ordinato del 16 settembre ultimo scorso, supplicato di volerle concedere i varii favori espressi nel detto qui unito memoriale, onde poter assicurare il regolare servizio degli spettacoli conformemente alle pratiche e alle consuetudini in uso negli altri Teatri.

Abbiamo favorevolmente accolte le fatteci supplicazioni, epperò colle presenti di Nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo concesso e concediamo alla città di Vercelli in favore di esso Teatro, i privilegi e le prerogative espresse nelle risposte fatte di nostro ordine a ciascun capo di domanda dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze, il quale ha egualmente di Nostro ordine firmato il detto memoriale.

Mandiamo a chiunque spetti di osservare e far osservare le Presenti, ed al Senato Nostro di Torino di registrarle, chè tale è nostra mente. Date in Torino addì primo del mese di ottobre mille ottocento quarantadue e del Regno Nostro il duodecimo.

Carlo Alberto, v. Siccardi, v. Scati, v. di Collegno

Dimanda di privilegi, per il teatro di Vercelli.

L'anno del Signore mille ottocento quarantadue addì sedici del mese di settembre in Vercelli e nella solita sala delle adunanze di questa Civica Amministrazione giudizialmente avanti l'Ill.mo Sig. Avvocato Alessandro Ferrero Assessore Giudice per Sua Maestà di questa Città e suo Mandamento.

Convocato, e congregato l'ordinario Consiglio della presente Città d'ordine dell'Ill.mo Sig. Sindaco Conte Alessandro Derege di Giffenga, Tenente Generale, Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone ecc. mediante avviso per iscrirto arrecato a caduno de' Sigg. Consiglieri dall'usciera Pietro Negro, e precedente suono della campana, sono in tale congrega intervenuti e stati presenti oltre al prelodato Sig. Sindaco gl'Ill.mi Signori Brberis Giovanni Francesco, Dottore Costanzo Bolla e Lanchetti Carlo Consiglieri ordinarii, e Cavaliere Ferdinando Cusani di Savigliano, Felice Mantorelli, Luigi Pescator, ed Avvocato Luigi Verga, Consiglieri aggiunti, stati chiamati in surrogazione de' Signori Consiglieri ordinarii assenti, Barone Enrico Vicario di S. Agabio, Avvocato Andrea Ccova, Conte Carlo di Buronzo Signoris, e Mrchese Filippo del Carretto, quali Signori come sovra intervenuti compongono assieme l'intero ordinario Consiglio per cui gli affari di questo Pubblico soglionsi validamente trattare e risolvere coll'intervento ed assistenza del Segretario sottoscritto.

In Seguito alla stipulazione dell'istromento 9. Agosto 1842 rogato Scrivano con cui venne ceduto alla Città il Teatro per il prezzo di lire sessanta mila dai precedenti comproprietarii Signori Avvocato Zaldera, Causidico Belletti, ed Avvocato Luigi Verga, ravvisando il Signor Sindaco la necessità d'implorare da sua Maestà alcuni privilegi a favore del Teatro medesimo, prega il Civico Consiglio a voler esaminare il progetto del memoriale a capi quivi da lui presentato, e contenente quelle dimande che a tale scopo paiono opportune.

I Signori Congregati persuasi della necessità di porgere detto ricorso, preso in attesa disamina il progetto loro comunicato dal Sig. Sindaco atteso che il tenore d'esso corrisponderebbe pienamente a tutte le esigenze, deliberano di adottarlo interamente, e mandandone inserire un esemplare a questa deliberazione, rassegnando l'originale all'Ill. mo Sig. Cavaliere Intendente della Provincia, pregandolo a volerlo sottoporre all'approvazione del Superiore Dicastero, con accordarvi il favore dell'efficace suo patrocinio, affinché il medesimo possa sortire un esito felice.

E precedente lettura con conferma si sono sottoscritti all'originale il Sindaco Giffenga- Barberis Giovanni Francesco- Dottore Costanzo Bolla- Lanchetti Carlo- Ferdinando Cusani- Felice Martoretti- Luigi Pescator-

Avvocato Luigi Verga:- Ferrero Assessore Giudice,- e
manualmente Avvocato Giovanni Orione Segretario.

Sacra Real Maestà

La Civica Amministrazione di Vercelli umilmente Vostra
Maestà di voler concedere per tratto di special grazia, e
Sovrana bontà a favore del Teatro di detta Città da lei
recentemente acquistato, i seguenti privilegi:

1° S.M. annuisce: Che la Maestà Vostra si degni continuare a
tenere il Teatro sotto Augusta Sua protezione.

2° S.M. accorda: Che la Città sia esclusivamente ad ogni altro
in facoltà di rappresentare sul Teatro opere, tragedie,
commedie, balli, darvi eziandio Accademie vocali e musicali,
ed ogni altro spettacolo, passatene alla Città le dovute
permissioni dal Governo.

3° S.M. permette: Le sia permesso esclusivamente di dare nel
Teatro o suo ridotto, nei tempi non proibiti, Balli con Biglietto
d'ingresso non gratuiti, come pure Balli di società, avutane
licenza dal Regio Comando.

4° S.M. autorizza: Che sia proibito ogni Ballo di paga per la
Città nelle sere in cui vi ha Ballo al Teatro; che i Balli con
Maschere non possano aver luogo, fuorchè nel locale del
Teatro.

5° S.M. approva: Che i cantanti, comici, ballerini da corda, od
altri rappresentanti spettacoli in luogo pubblico e chiuso non
possano eseguire i loro esercizi nelle ore che saranno
destinate per le opere, commedie o altri spettacoli, che abbiano
luogo in Teatro.

6° S.M. approva: Che niuno possa pretendere esenzione alla
porta, od in alcun altro luogo del Teatro, sotto qualsivoglia
titolo, o motivo, a riserva del Governatore, Comandante,
Maggiore della Piazza, Ufficiali del Corpo Reale dei
Carabinieri stanziati in Vercelli, inoltre delli Commissario, e
Segretario di Polizia, dell'Aiutante di Piazza di Servizio, come
pure di quel numero d'ordinanze, che sarà in principio dello
spettacolo, ed ogni qual volta lo stimerà il Sig. Comandante,
alla Città indicato.

7° S.M. autorizza: Che la Città abbia il dritto esclusivo di far
vendere a chi crederà, e mediante opportuno corrispettivo
all'uopo, nel Teatro e suo ridotto, rinfreschi, confetti, ed altri
commestibili soliti a vendersi ne' caffè, e nelle osterie, come
pure di tenervigiocchi di biliardo, di carte, di tarocchi, ed ogni
altro che non sia proibito, mediante il solito pagamento de'
dritti di Gabella, e confermandosi al disposto delle Regie
Patenti 9. Settembre 1848.

8° S.M. approva : Che le compagnie d'attori e gli appaltatori di
spettacoli e balli debbano pagare alla Città quel fitto che sarà
colla medesima convenuto.

9° S.M. approva: Che nessuno possa entrare sul palcoscenico,
se non è impiegato sul medesimo.

10° S.M. autorizza: Che il repertorio delle composizioni, e
queste pur anco all'uopo possano e debbano soltanto dalla Città
essere consegnate al Comandante, il quale darà il suo
permesso, od indicherà le correzioni che si dovranno apporre, e
che gli ordini del Sig. Comandante siano trasmessi sempre al
Sindaco o chi per esso, il quale li diramerà agl'impresarii del
Teatro, o capi delle compagnie comiche, come che solo
incaricato di farli mandare ad esecuzione.

11° S.M. permette : Che un drappello della Regia Truppa
stanziata in Vercelli sia nelle sere di rappresentazione

destinato per sopravvivere al buon ordine, e che tale servizio sia gratuito.

12° S.M. approva : L'ora in cui dovrà incominciarsi lo spettacolo, sarà fissata dal Comandante di concerto col Sindaco, a norma delle stagioni: Il pubblico ne sarà prevenuto negli avvisi, ed il Sindaco sarà tenuto di vegliare all'esecuzione di quanto sovra.

13° S.M. acconsente : Qualora la Città abbia la sorte di possedere S.M. o qualunque Principe dell'Augusta Real Famiglia, possa il Sindaco con una Deputazione del Consiglio aver l'onore di essere ammessi ad ossequiarli, per umiliare la nota delle opere previamente ricevute come sovra dall'Autorità competente per ricevere gli ordini.

14° S.M. approva : Che il Sindaco, o chi per esso sia autorizzato a decidere in via economica su di ogni difficoltà che potrebbe insorgere tra impresari e gli attori della compagnia e coi particolari per locazione de' palchi, per assegnazione de' posti, e per entrate gratuite; come pure di tutte le altre non suscettibili di discussioni giuridiche, ne' di pertinenza esclusiva della Polizia, e relative alle rappresentazioni, alle distribuzioni de' ruoli, ed altri oggetti di dettaglio del servizio teatrale; che a tale effetto S.M. si degni autorizzare ,all'uopo, il Sindaco o chi per esso a chiedere al Comandante della Città od altra Autorità incaricata dell'ordine e polizia al Teatro l'impiego della forza armata ed ogni mezzo opportuno per assicurare l'eseguimento delle di lui decisioni, e parimenti a concedergli la facoltà di poter, in adempimento delle sovra espresse sue attribuzioni, dare tutte le disposizioni economiche, che ravviserà necessarie per trasmettere con ogni celerità, anche dal palco bisognando, tutti gli ordini convenienti agli impresarii od altri, siccome per far eseguire la necessarie vigilanza su tutto ciò che potrebbe interessare la conservazione dell'edificio e de' suoi arredi.

Gli umilissimi, devotissimi, obbedientissimi servi e fedelissimi sudditi

(Firmati) Il Sindaco Giffenga- Barberis Giovanni Francesco- Dottore Costanzo Bolla- Lanchetti Carlo- Ferdinando Cusani- Felice Martoretti- Luigi Pescator- Avv.o Luigi Verga.

Visto l'ordine di S.M. Torino addì 1° ottobre 1842 Il primo Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e di Finanze (Segnato) Gallina

3. *Contratto- Commissione di un opera* [ASCV, Archivio Arborio Biamino, m.XVIII, n.1896]

Con la presente privata scrittura quale vogliano le parti che abbia forza come se fosse fatta da pubblico notaio si convengano nel modo seguente. Cioè il sig. Conte Olgiati a nome della città di Vercelli ferma e stabilisce il sig. Carlo Coltellini in qualità di primo Tenore per la Cantata che si dovrà rappresentare nel passaggio di suoi R. Ill.mi per Vercelli con obbligo di trovarsi a tutte le prove che si faranno per la suddetta Cantata che dovrà rappresentarsi sei volte.

In ricompensa di sue virtuose fatiche s'obbliga il suddetto sig. Conte a nome della città di pagarli zechini trenta dico 30 riservati li soliti casi teatrali. (Firmato) Carlo Coltellini

4. *Capitolazione d'Affittamento del Teatro* [ASV, Fald. XIV, nr. 6]

L'anno del signore corrente l'anno 1775 al 24 di Luglio in Vercelli

E alla presenza degli infrasti testimoni in vigor della presente ill.ma Corte di E Commendatore Felice Amedeo Olgiati Sindaco questa città e al nome della medesima stante l'assenso dell'intero Consiglio da esso verbalmente prestato, concede in affitto al Francesco Celli di Paola della città di Bologna e per esso alla di lui Sociale Compagnia, il teatro di questa città, per sole 20 recite di commedia fatti li patti e capitoli seguenti

I) sara' tenuto il Celli pendente per le 20 recite, d'usare il teatro, scenario, tendoni e ogni altra cosa in esso teatro, come degli utensili che gli verranno dal resto della città preposta, rimegi da buon padre di famiglia.

II) sarà proibito al medesimo non neanche alli suoi compagni di recitare commedie oscene ne di far gesti o atti immodesti, sotto pena d'essere espelliti dall'affidamento, oltre a quell'altra arbitraria del Governatore.

III) nel ricevere gli utensili e mobili ad uso delle recite, dovrà il Celli o altro de suoi soci, spedirne ricevuta al custode inseriti anche per semplice memoria per fargliene la restituzione

IV) nell'affittamento si dichiara compreso a favore del Celli il III piano de palchetti, con che ricevino in consegna del custode Bagriva, tutti li parapetti, come anche le serrature e chiavi che a medesimi palchetti esistono per riconsegnare il tutto.

V) sarà obbligo dell'affittevole di mantenere la vasca che esiste sotto il palco ripiena d'acqua come anche la sera delle recite una brenta pur piena d'acqua e un brentatore per ogni cautela d'incendio, e ciò a di lui spese con questa cura riguardo al fuoco.

VI) si dichiara pure nell'affittamento compresa la stanza per la Bottega del caffè e quella per il giuoco, con proibizione che ivi si tenga alcun gioco che non sia permesso.

VII) sarà carico e spese dell'affittavole il mantenere tanto alla porta d'ingresso del teatro quanto a quella che da l'accesso al palco, le necessarie sentinelle per ovviare ad ogni inconveniente, le quali dovranno permanere fintanto che sia dal custode fatta visita in esso teatro e chiuso il medesimo.

VIII) pagherà a titolo di fitto il sign. Celli in cadauna sera delle 20 recite e prima d'uscire dal teatro lire 5 di Piemonte a mani del suo custode ogni opposizione rimossa senza pretesa d'alcuna deduzione per qualunque titolo, e fatto qualsivoglia pretesto; con dichiarazione che non si potrà dal futuro affittavole pretendere cosa alcuna per l'entrata in teatro in occasione delle recite dalli illustri signori componenti il consiglio della città e dal segretario Pessa

IX) mediante il pagamento del convenuto fitto sarà a favore del Celli e suoi soci quanto ricaveranno dall'entrata del teatro, come anche della bottega, camera del gioco e lozione è a di lui carico tutte le spese serali, e decorazioni che fossero necessarie.

X) il che tutto promette attendere e osservare il signor Celli col patto però che ove non convenisse al medesimo e suoi soci fare tutte le venti recite mediante avviso preventivo da darsi alla città sarà lecito di desistere e per maggior cautela ed osservanza delle obbligazioni sovra assuntesi e pagamento del

fitto su pattuito non neanche per la restituzione degli effetti, che gli verranno come sopra consegnati, presta in di lui sicurtà solidario Lorenzo fu Giosè Martello e Piverone ing.ta città abitante qui ponte cavente fideiubente, e veprineipale debitore solidariamente costituente colle oggi rinuncie alli benefici di divisione, escuzione ed ordine ed ad ogni altra legge a funore desicurta introdotta eziandio di escutere pria il principal debitore con offerta delle spese delle quali rinuncia e dichiara esso Martelli esserne stato appieno cerziorato dal segretario promettendo esso Celli di tener quanto può sigurta rilevato dal carico di tutte fidesussione.

Quanto le parti si sottomettono osservare sotto pena di stare ad ogni danno e spesa che la città ne venisse a soffrire e sotto obbligo de rispettivi beni quanto ad esso Celli e Martello e rispetto commendatori di quelli di questa citta colla clausola del costituito Celli o in forma carnevale e si sono sottoscritte colli testimonij.

(firmato) Felice Amedeo Olgiati Sindaco, Francesco Celli, Vincenzo Martello Vigurza, Gio Domenico Bodo scrittore e testimonio

5. *Lettera -invito a Teatro [ACV, Fald. XIV, Lettere]*

Ornatissimo signore,

Giacomina Vignati, che ha l'onore di agire su queste scene in qualità di prima donna, animata dalla favorevole accoglienza fattale da questo rispettabilissimo pubblico, si permette d'invitarlo a volersi degnare di onorarla con la sua presenza nella sera delli 15 andante statale accordata a suo totale beneficio facendosi un dovere di prevenirlo, che in detta sera particolarmente farà ogni possibile sforzo per meritarsi il suo suffraggio, per cui si propone di cantare oltre il solito spartito un'aria nuova di valente Maestro, e per rendere maggiormente interessante lo Spettacolo, le altre tre prime parti canteranno del pari individualmente ciascuna un'altra scelta fra le migliori, applaudite musiche italiane.

Speranzosa, che il colto pubblico Vercellese, che con tanta bontà si degnò aggradire le sue prime fatiche, non vorrà defraudarla in detta sera, perciò gliene anticipa la sua indelebile riconoscenza assicurandolo che tutto metterà in opera per meritarsi degnamente il valido suo patrocinio.

6. *Lettera da agenzia drammatica privata e commissioni in genere dei soci Antonio Massini ed Antonio Lombardi con ricapito al teatro Re di Milano [ASV, Fald. XVI, nr.11]*

Milano, il 15 aprile 1848

Al Signor Direttore del teatro di Vercelli

Ci facciamo il dovere di avvertire V.S. di questa nuova agenzia di cui c'incarichiamo, persuasi che vorrà onorarci delle sue commissioni, accertandola per parte nostra di tutta la premura ed esattezza nel disimpegno di qualunque affare. Prevenendola altresì che per le commissioni estranee agli oggetti teatrali,

cioè: commerciali, amministrative, legali o governative abbiamo per collaboratori nei rispettivi rami degli individui esperti ed onesti, in guisa da poter garantire, in guisa da dover garantire un ottimo risultato in qualunque affare avrà la compiacenza di affidarci.

Relativamente ai teatri siamo in corrispondenza con tutti i primari d'Italia, e specialmente nel lombardo-veneto; siamo poi onorati colla massima fiducia della clientela dei teatri di Milano.

Nella lusinga di vederci onorati dei di Lei comandi abbiamo l'onore di dichiararci con profonda stima. (Firmato) Antonio Massini , Antonio Lombardi

7. *Lettera da agenzia teatrale di Giuseppe Montaldi di Genova* [ASV, Fald. XVI, nr. 11]

All'onorevole direzione del teatro di Vercelli, Genova gennaio 1848 Signore ho l'onore di parteciparle che dietro la Superiore Autorizzazione aggiunti al mio negozio di musica stampata e spartiti d'opera, un ufficio di Agenzia teatrale.

La cognizione e l'esperienza d'ogni cosa relativa a tali affari che per molti anni mi occuparono, non che le molte mie relazioni in Europa e nell'America, mi danno animo a poterla assicurare che qualunque commissione Ella vorrà affidarmi sarà col massimo zelo, sollecitudine e onoratezza, disimpegnata.

Il nuovo ufficio si occuperà perciò di Contratti sia d'Appalto che di Imprese teatrali, Scritture d'Artisti di Canto e di Ballo, piazzamento di Professori di musica e pittori, di Compagnie drammatiche, forniture di spartiti vestiari ,attrezzi etc etc

La favorevole posizione di questa piazza per gli immediati rapporti colle principali città e l'associazione a questo ufficio, dei più accreditati corrispondenti teatrali, contribuiscono a facilitare le mie operazioni, perciò la prego signore a volermi onorare dei pregiati suoi comandi, nella quale speranza ho l'onore di protestarmi coi più distinti sensi di considerazione, Giuseppe Montaldi

8. *Lettera dal Direttore di Compagnia Drammatica e di Ballo* [ASV, Fald. XVI, nr. 11]

Savigliano ,li 19 aprile 1849

All'egregia direzione del teatro

Direttore di due compagnie di commedia, e ballo formate di ottimi artisti colle quali doveva recarmi in Lombardia, e non convenendomi di andarvi nelle attuali circostanze; ho intrapreso a fare un giro nel Piemonte, dando in ciascun teatro non più di dieci recite; nelle quali verranno eseguiti due Balli Comici con passi a due, a tre ecc.

Perciò se questo teatro è in libertà ne faccio rispettosa domanda a questa egregia direzione, assicurandola che incontreranno una generale approvazione come in Torino e altri Teatri. Se poi adesso fosse occupato al presente, io lo accetterei quando sarà disponibile.

Prego quindi questa egregia direzione a volermi onorare di riscontro, nel mentre che umiliandole i miei ossequi passo con

tutta stima a segnarmi, di questa egregia direzione teatrale.
(Firmato) Umil. e Devot. Servo Paolo Velline

9. *Lettera nella quale si fa riferimento ad un Decreto che Sua Maesta avrebbe emesso per il libero esercizio dell'arte drammatica* [ASV, Fald XVI, nr. 11]

Della Drammatica Compagnia Stocco e Belli -Elanes

Asti, li 29 Febbraio 1848

Ornat. mo Signore

Avendo in considerazione le tristissime circostanze che affliggono attualmente la Lombardia, la bontà dell'Augusto Sovrano si è degnata con venerato decreto di accordare il libero esercizio dell'arte drammatica ne suoi stati per l'imminente quaresima, e ciò col lodevole scopo di non esporre le povere compagnie ad una sicura rovina.

Approfittando quindi del favore reale, avanzo la presente a codesta Nobile Direzione, chiedendo l'uso del teatro per detta stagione sperando, che secondando la pia intenzione dell'Augusto Monarca, mi verrà questo accordato con tutte quelle facilitazioni proprie della circostanza.

Il valore artistico della compagnia, della quale ne unisco l'elenco, ed il buon repertorio della medesima contribuiranno, io spero, al buon successo degli affari. Un prontissimo riscontro decisivo, che umilmente domando, mi porrà nel caso di regolarmi nel punta che con stima mi dico. (Firmato) Umile Devoto servitore Stocco

10. *Lettera alla Direzione Teatrale di Vercelli, per proporre l'appalto* [ASV, Fald. XVI, nr. 11]

Vercelli 4 settembre 1847 n.501

Questa mattina la Direzione del nostro Teatro ha offerto al signor Angelo Tommasi l'impresa di questo Teatro per il Carnevale 1847-48 colla dote di lire 8/m col patto però che oltre al solito spettacolo in musica vi si desse anche un ballo.

Inoltre gli ha offerto di assicurargli cento abbonati a lire 49 cadauno quandanche l'importo dell'abbonamento non sarebbe che di lire 36 e di più si è esibita di fare fra tutte le spese dei scenari occorrenti massimo per porre in scena con tutta usatezza il primo spettacolo.

Ma il medesimo nonostante che debba avere riguardo al considerabile vantaggio, che sarà per recare all'impresa la speratasi grandiosa rimodernazione del Teatro intieramente restaurato a nuovo non ha vedute di dovere di accettare al partito e si è rifiutato positivamente di prendere tale appalto a sette condizioni.

In tale stato di cose perciò io debbo a nome di questa direzione pregare la S.V. a voler procurare altri impresari a questo Teatro, ossia altre offerte per la stagione del prossimo Carnevale ritenute le basi già sopra spiegate al signor Tommasi, ed avendo per fermo, che la riapertura del Teatro così riabbellito non può mancare di attirarsi uno straordinarissimo concorso ad utile dell'appaltatore.

Pergola perciò a suo tempo di un riscontro nell'atto che le proferisco i sensi della solita mia considerazione.

P.S.: Inoltre il biglietto da lire cadauno si porterebbe a lire 1.20

Se Ella stimasse di fare inserire su codesti giornali teatrali un avviso per detto appalto lo faccia pure che a suo tempo io gliene farò rimborso della spesa. (Firmato) Avvocato Orione Segretario, Signor Bonola Gio Batto agente Teatrale. Milano

11. *Lettera di raccomandazione per il posto di Primo Violino* [ASV, Fald. XIV, nr.11]

Dai giornali e più particolarmente dal Pirata di N. 31 di data del 15 Ottobre corrente, il sottoscritto ha potuto conoscer esser vacante costì il posto di Primo Violino Direttore di Orchestra, e di Maestro istruttore, e ciò per un novennio.

Siccome il sottoscritto medesimo già Primo Violino alla Corte dei cessati Principi di Lucca troverebbesi in grado di concorrere a quell'Impiego, ove si facesse luogo ad un concorso, così osa rivolgersi alla Sig.a V. Ill. ma per essere informato se si faccia ora luogo al rimpiazzo di un tale Impiego, ed in qual modo ciò possa effettuarsi, ed a quali condizioni.

Quando pertanto la vacanza di che si tratta sia per esser coperta col mezzo di un pubblico concorso il sottoscritto fa istanza per esser ammesso nel numero dei Concorrenti, e quindi al seguito di opportuni avvisi si farà un dovere di trasmettere alla Sig.a Vostra Ill.ma certificati comprovanti la sua abilità, non che quelli della sua moralità, e buona condotta. In attenzione di Pregiato riscontro della Sig.a V. Ill. ma il sottoscritto si prospetta con sentimento del più distinto ossequio della Sig.a Vostra Ill.ma

Lucca li 24 ottobre 1851

(Firmato) Umilissimo, Devotissimo, Servitore Giovanni Casati

12. *Regolamento per l'amministrazione e il buon governo del Teatro Civico di Vercelli* (1844) [ACV, Fald. XIV, nr. 6]

1°. L' Amministrazione, e buon governo del Teatro spetta al Corpo Civico, il quale la esercita per mezzo di una Direzione da Lui nominata.

Capitolo 1°. Della Direzione

2°. Essa è composta dal Sindaco col titolo di Presidente, e di due Direttori, l'uno de' quali potrà anche essere estraneo al Consiglio Ordinario, purché sii proprietario di palco.

Nel caso, che i due Direttori siano ambedue Consiglieri Ordinarii, uno di essi dovrà sempre essere Palchettista.

3°. Il Segretario Civico è Segretario della Direzione; egli è incaricato in tale qualità della corrispondenza, della contabilità, e della redazione dei contratti.

4°. La Direzione ha l'incarico di provvedere di convenienti spettacoli il Teatro;

Di ottenere dalla superiori Autorità l'occorrente autorizzazione per rappresentarli;

Di vegliarne il regolare andamento per parte di qualsiasi interessato, sia degli Impresari e suoi Agenti, sia degli Impiegati tanto superiori, che subalterni del Teatro, e finalmente di curare la conservazione in buon stato dell'edificio, e di ogni suo accessorio.

5°. Procurerà di dare due distinti spettacoli in cadun anno almeno, giacché a ciò è assolutamente alligato l'intero pagamento dell'annualità dei Palchettisti.

6°. Intenderà perciò , e stipulerà Essa sola con le Imprese, e Compagnie diverse le necessarie convenzioni, ad eccezione dello spettacolo d'inverno, o di quell'altro, cui fosse assegnata una dote, pei quali dovrà sottoporre il contratto all'approvazione del Consiglio.

7°. Così pure prenderà le opportune disposizioni, e farà i necessari contratti per i Balli in maschera nel Carnevale, e perogni altra sorta di trattenimento straordinario, come anche sarà in di Lei facoltà l'accordare il Casino per le Marionette, per Balli, ed altro qualsiasi divertimento, avvertendo però tanto in questi, che negli altri contratti mentovati nel predetto articolo di obbligare l'Impresario, o fittabile all'osservanza delle R.e Patenti 1.8.bre 1842, e del presente Regolamento.

8°. In quanto alla Bottega da Caffè, e i suoi accessori sarà pure in di Lei facoltà di rinnovarne l'affittamento ad ogni scadenza, ma prima di conchiudere il contratto dovrà sempre sottoporlo alla ratifica del Consiglio.

9°. Sarà Sua cura di chiedere al Regio Comando il permesso per le rappresentazioni da avere luogo sia in Teatro, che nel Casino, e ciò nel modo previsto dall'art. 10 del memoriale annesso alle Regie Patenti 1.8.bre 1842, procurando di corrispondere a tal fine direttamente col superiore Ufficio, essendo Essa incaricata di fare mandare ad esecuzione i di Lui ordini dal disposto di detto memoriale.

10°. Veglierà attentamente all'esatta osservanza de' Privilegii alla città accordati colle prelodate R. Patenti facendo, in caso di contravvenzione, le opportune istanze presso chi di ragione, e dandone pronta partecipazione al Corpo Civico per le sue provvidenze.

11°. Appena giunta alla piazza una Compagnia prenderà gli opportuni concerti col R. Comando per la fissazione dell'ora in cui secondo la diversità delle stagioni, dovrà convenientemente avere principio lo spettacolo.

12°. Curerà che il pubblico sia avvertito mediante manifesto di tale ora, come pure della qualità dello spettacolo, o di ogni variazione, che nel medesimo di mano in mano potesse occorrere, tenendo mano ferma a che niun Impresario. O Capo-Comico ometta di eseguire puntualmente simili pubblicazioni, dovendo il pubblico essere esattamente diffidato del genere di spettacolo, a cui è seralmente invitato.

13°. Si assicurerà dell'arrivo alla piazza di tutti i membri della Compagnia secondo l'elenco consegnatole, e potrà farsi dare dalle Imprese comunicazione de' contratti da loro stipulatici Cantanti, Ballerini, Comici, Professori d'orchestra, ed altro qualsiasi al loro servizio.

14°. Invigilerà, che si mantenga il buon ordine tanto in tempo delle rappresentazioni, che delle prove sul palco scenico, ed in orchestra, e che in detti luoghi non sia ammesso alcuno, ad eccezione di quelli che per causa del loro impiego debbono trovarvisi.

15°. Sarà pure sua cura speciale, che niuno degli attori si presenti al pubblico in maniera non decente, e contraria al buon costume, ne' si permetta attitudini, equivoci, e motti meno che onesti, e che ogni atore sii modestamente vestito, specialmente quando per qualche aggiunta allo spettacolo vi fossero degli abiti nuovi.

16°. Potrà perciò sopprimere quella parte di mimica, azione, vestiario che non crederà conveniente, anzi in quanto a quest'ultimo non permetterà sulle scene l'uso degli abiti Ecclesiastici, toghe, ordini, distinzioni, e divise nazionali.

17°. Procurerà, che siano pure decenti, ed analoghi allo spettacolo, oltre il vestiario, anche i scenarii, le quinte, ed ogni mobile ed accessorio, che debba figurare sul palco scenico.

18°. Avrà attenzione, che lo spettacolo cominci all'ora indicata, e si esiguisca per intero con tutta la pompa col numero dei Ballerini, Coristi, Comparse, Suonatori, lumi, e macchine, non che con gli Attori principali, meno quelli che fossero riconosciuti, e dichiarati per iscritto dal Medico, o Chirurgo del Teatro di essere nell'impossibilità di prestare quella sera il dovuto servizio.

19°. Nel caso il teatro venisse onorato della presenza di S.M. o di qualche persona della Real Famiglia, ovvero di S.E. il Governatore della Divisione, non lascerà cominciare lo spettacolo, se non se al momento del loro arrivo in Teatro.

20°. Invigilerà, che avanti il suo principio il Pompieri di servizio sia al suo posto, la pompa in ordine, ed i recipienti pieni d'acqua; e che tutti gl'Inservienti siano pure a loro luogo, come anche i Suonatori in Orchestra prima della sinfonia.

21°. Il Direttore di servizio dovrà soffermarsi in Teatro tutto il tempo dello spettacolo; potrà però varvisi surrogare da altro membro della Direzione.

Rimedierà egli a tutti gli inconvenienti, che potessero accadere sopra il palco scenico, richiedendo all'occorrenza la forza armata, giusta il prescritto dalle R. Patenti 1.ottobre 1842.

22°. Da Lui perciò, o da chi lo rappresenta dipenderanno assolutamente nelle sere di spettacolo, o di prova, l'Impresario, il Butta-Fuori, ed ogni altro impiegato od inserviente, a qual fine il di lui nome sarà pubblicato in apposita tabella sul palcoscenico.

23°. Accorderà il permesso per l'illuminazione del Teatro quando lo crederà opportuno, come pure per isparo d'armi da fuoco, e vi proibirà assolutamente qualunque forma di fuochi d'artificio.

24°. Si farà dare comunicazione dagli Impresari, o Capi-Comici dei libretti delle Opere, dei Programmi, de' Balli, ed altri spettacoli, e del repertorio delle Commedie, sia per averne l'approvazione del R. Comando, sia per darvi la propria, non permettendo mai alcuna variazione ai medesimi senza plausibile motivo.

25°. Avrà la facoltà di prendere visione de' conti degli Impresari e prima che sia pagata ad essi tutta la dotazione dovrà assicurarsi, che niuna cosa da loro si lasci non pagata, facendo anche procedere all'assicurazione de' loro effetti, quando il loro debito provenga per causa dello spettacolo.

26°. Il prezzoserale dei biglietti d'ingresso, come quello degli abbonamenti sarà fissato dalla Direzione giusta le consuetudini fin qui invalse per questo Teatro, e tale fissazione sarà contemplata nelle convenzioni a farsi colle Imprese, e colle Compagnie, e quindi prima del cominciamento dello spettacolo verrà notificata al Pubblico nel programma, ossia manifesto.

Dopo tale pubblicazione non sarà permessa alcuna variazione.

27°. Veglierà al buon servizio della Bottega da Caffè, e di ogni suo accessorio, ed ai contratti vigenti, come pure al buon governo di ogni festa da Ballo a darsi tanto in Teatro, che nel

Casino, non che negli spettacoli a rappresentarsi in quest'ultimo con Marionette, o Burattini.

28°. In caso di dover reggere il Teatro ad economia a conto della Città, oppure per mezzo di un Economo a conto di un Impresa, procurerà di conciliare una discreta, e savia parsimonia con un sufficiente decoro nello spettacolo, e su tali basi presenterà al Consiglio in tempo debito un accurato prospetto della spesa necessaria.

29°. Ottenuta l'approvazione del piano proposto, rivolgerà tutte le sue cure per l'economia, e decante esecuzione.

30°. E' inteso, che tutte le persone aventi ingerenza, o servizio in Teatro sono sottoposte alla Direzione, epperchè essa potrà, e dovrà vegliare a che le suddette adempiano tutte al proprio dovere.

31°. La nomina però degli impiegati, ed inservienti del Teatro, ad eccezione de' seguenti, apparterrà alle imprese, ma dovrà incontrare l'approvazione della Direzione.

32°. Il Medico, ed il Chirurgo del Teatro sono di nomina del Civico Consiglio, e la medesima sarà triennale, così pure quella dell'Ingegnere.

In quanto al Custode la Direzione farà con esso l'opportuna capitolazione durativa per un triennio, o per un quinquennio, e confermabile a piacimento, ma la di lui elezione sarà fatta dal Corpo Civico.

33°. Sarà pure nominato dal Consiglio il Bollettinaro, il quale dovrà in oltre prestare una conveniente, e benevista cauzione per il fedele, ed esatto adempimento de' propri doveri, e per la sicurezza della Cassa teatrale.

34°. Le persone come sovra nominate al servizio del teatro non potranno esserne licenziate, salvo da chi ne ha approvato la loro nomina; la Direzione potrà però in caso di loro mancanza sospenderle temporaneamente dal servizio.

35°. La Direzione procurerà però, che le Imprese, e Compagnie a preferenza di ogni altro prendano al proprio servizio quelle persone che già vi sono impiegate.

36°. La sala detta della Direzione è destinata per di Lei uso e servizio; non potrà però essere frequentata da chicchessia, ad eccezione de' membri del Consiglio Ordinario, quando non è occupata dai Direttori in attualità di esercizio delle proprie attribuzioni.

37°. Così pure il palco della Città sarà frequentato soltanto dal Consiglio Ordinario, e dalla Direzione, e non verrà occupato da alcun Attore, salvoche in caso straordinario da qualche prima parte invitatavi specialmente dalla Direzione.

38°. La Direzione attenderà alla conservazione dell'Edificio, e suoi accessori, e per assicurarlo da ogni pericolo d'incendio farà procedere in ogni sera dopo lo spettacolo ad una regolare visita per mezzo del Custode assistito dal Pompiere, e dalla Guardia Civica di servizio.

A tal fine un individuo diciascuno di questi due corpi sarà obbligato ad intervenire, ed assistere fin dopo detta visita ad ogni spettacolo o prova in Teatro in quel sito, che a ciascuno verrà dalla Direzione destinato.

39°. Proporrà questa al Consiglio ciò, che crederà necessario per detta conservazione, ed ottenutane l'autorizzazione, curerà a che i lavori deliberati vengano eseguiti, con tutta puntualità, e precisione.

40°. Invigilerà pure perchè siano eseguiti dagl'Impresari quelle riparazioni, e lavori che sono a loro carico, e che il Custode, gli Accenditori, ed altri inservienti eseguiscano le rispettive

incombenze riflettenti la pulizia de' diversi locali, l'accensione, ed estinzione in tempo debito de' lumi e stufe.

41°. Non potrà però fare alcuna spesa salvochè per straordinarie urgenze, ovvero non eccedenti le lire cinque; nel primo caso dovrà riferire la cosa subito al Consiglio per le sue provvidenze, e nel secondo gli presenterà la nota trimestrale di cadun articolo di spesa per la sua approvazione, e per la destinazione del fondo con cui sopprimerli.

Al fine poi di ogni anno dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio il prospetto generale dell'avuta gestione del Teatro, corredandolo de' necessari documenti nel miglior modo possibile.

42°. I mandati però di pagamento di qualunque spesa riflettente il Teatro, e così anche quelli della Dote dovranno essere consegnati ai rispettivi interessati direttamente per mezzo della Direzione stessa.

43°. Veglierà pure finalmente la Direzione, a che vengano incassati i soliti annuali prodotti del Teatro.

Capitolo 2°. Del Medico, del Chirurgo, e dell'Ingegnere del Teatro.

44°. E' dovere del Medico, e del Chirurgo e di assistere agli spettacoli teatrali per ivi prestare la loro opera, ove occorre agli attori, ed agli inservienti del Teatro.

45°. E' pure loro dovere di recarsi a visitare, ove richiesti al loro domicilio sia gli attori, che gl'inservienti, qualora per causa di malattia affermino di non potere recarsi a compiere il loro dovere in Teatro, e poscia di spedire un certificato comprovante il risultato della visita da loro fatta, e da presentarsi per parte dell'attore, od inserviente ammalato, od allegatosi tale alla Direzione per le sue provvidenze; dovendo anzi procurare i suddetti di effettuare tali visite prontamente, onde dare maggior campo alla Direzione di provvedere sul modo dell'esecuzione dello spettacolo in corso.

46°. In tale loro obbligo non è compreso però quello di curare gratuitamente le malattie de' suddetti, essendo anzi loro solo dovere quello di constatare lo stato di loro salute per norma della Direzione.

47°. In quanto all'Ingegnere è suo dovere di vegliare alla conservazione del fabbricato, di proporre alla Direzione le spese opportune a farsi a tale riguardo, compilare le occorrenti perizie, e quindi curare con precisione l'esatto esequimento de' lavori, e restauri, che possono venirvi deliberati ed operati.

48°. Altro suo dovere è quello di verificare lo stato del fabbricato attentamente, e specialmente del coperto ogni qual volta si aprirà un corso di spettacoli, e quindi rilasciare apposito certificato sul risultato di sua perlustrazione da essere sottoposto per mezzo della Direzione all'Ufficio del Regio Comando.

Capitolo 3°. Dell'Orchestra.

49°. L'Orchestra è naturalmente composta di tutti quei Suonatori, che hanno con atto 3 Giugno 1844 dichiarato di volerne far parte, e che ivi hanno colla Direzione convenuto il prezzo della loro opera per ogni sorta di spettacolo;

Più di quell'altro numero di Suonatori, che oltre i suddetti, saranno necessari a completare l'Orchestra prefissa per lo spettacolo d'inverno, non che per rendere decente, e bastevole quello delle altre stagioni.

50°. Tutti i Suonatori componenti l'Orchestra del Teatro indistintamente dovranno trovarsi nella stessa un quarto d'ora

prima che cominci lo spettacolo in ogni sera di esso, come pure nei giorni in cui venissero richiesti per le prove.

51°. E' loro proibito di assentarsi dallo spettacolo, o durante lo stesso, ciò che egualmente s'intende per le prove senza un'espressa licenza in iscritto della Direzione, la quale non ne verrà mai accordata senza il previo consenso pure in iscritto dell'Impresario, o suo rappresentante.

52°. Nel caso di malattia dovrà l'assente giustificare la sua mancanza colla fede del Medico, o Chirurgo del Teatro, e sarà obbligato a farsi surrogare a sue spese da un supplente abile, e beneviso alla Direzione, e di soddisfazione dell'impresa.

53°. L'Orchestra dovendo essere disposta nel modo il più conveniente per la miglior riuscita della musica senza alcun altro riguardo, nessun professore pertanto potrà pretendere più di un posto, che l'altro, ma dovranno tutti indistintamente situarsi nel modo, che sarà loro indicato.

54°. E' raccomandato il più rigoroso silenzio all'Orchestra, come pure resta proibito il suonare in piedi, ed il preludere prima dello spettacolo, o fra un atto, e l'altro dell'opera.

E' pure anche raccomandato quando all'ultimo atto di una commedia, o di altro spettacolo si spengono i lumi dell'Orchestra di ciò fare coll'apposito spegnetto, onde evitare per la Platea il cattivo odore proveniente dal fumo dei lumi smorzati.

E' poi loro proibito di accendere la pipa, o sigari tanto nell'entrare, che nel sortire dal Teatro.

55°. Ciascun suonatore dovrà eseguire la musica tanto delle opere quanto di Balli, tale, e quale essa è scritta senza permettersi la benchè menoma variazione, ed uniformarsi in ciò a quanto verrà loro indicato dal Maestro, o Primo Violino.

56°. L'obbligo di suonare nei Balli è indistinto per tutti i suonatori, ad eccezione del Primo Violino dell'opera, e di quegli altri, che di concerto con la Direzione, e coll'Impresa ne venissero dispensati.

57°. Tutti i suonatori che contravvenissero a quanto è disposto in questo capitolato, o che in generale non si prestassero esattamente al loro dovere, saranno soggetti a quelle ritenzioni di paga, che verranno decretate a loro carico dalla Direzione, più o meno gravi secondo le circostanze, ed anche in caso di replicate recidive, o di decisa insubordinazione, ad essere licenziati dal servizio.

58°. Per base di dette ritenzioni si prenderà l'importo di un giorno di paga estendibile sino a tre.

E' per il non intervento di ciascun professore allo spettacolo, ed alla prova si avrà la seguente regola convenuta nella loro capitolazione del 3. Giugno 1844, cioè; Quando il Professore non è in Teatro, ed in Orchestra per l'ora fissata dal Regolamento è soggetto alla multa di un quarto di stipendio serale; se non vi è per il primo pezzo a suonarsi, incorre nella perdita di un terzo; se vi interviene quando questo è già suonato perde la metà; se più tardi, ed alla prova incorre nella perdita di due terzi dello stipendio serale; se alla rappresentazione nella perdita della paga serale intiera.

Se poi la mancanza del professore Dell'Orchestra è assoluta, incorrerà la perdita del corrispettivo assegnatoli per caduna sera quando si tratta della prova, e quando di rappresentazione, soffrirà la perdita di due sere; in caso di recidiva, tanto l'una, che l'altra multa potrà essere portata alla paga di tre sere.

59°. E' vietato nell'Orchestra l'ingresso a chicchessia, il quale non ne faccia parte, ed anche ai dilettanti senza il precedente permesso della Direzione.

Ad eccezione del Direttore d'Orchestra nessun suonatore potrà recarsi sul palco scenico, e tutti dovranno portarsi al loro posto non dalla porta della platea, ma bensì dallo speciale ingresso destinato per loro, e per il servizio del palco Scenico.

60°. Ciascun professore dovrà mantenere a sue spese un buon istromento restando a suo carico, e rischio la di lui custodia, manutenzione, e trasporto.

61°. Sono riservati generalmente a favore delle imprese tutti i casi fortuiti, e qualunque fatto di Principe, non che quelli di grandi riparazioni, o restauri che dovessero sospendere definitivamente, o per qualche tempo un corso di spettacoli già cominciato, in quali casi l'onorario sarà pagato ai professori in proporzione delle recite, che avranno avuto luogo.

62°. In ogni contestazione, che potesse fra loro insorgere, e le imprese, ed in ogni altro oggetto riflettente il servizio del Teatro, dovranno i Professori d'Orchestra sottoporsi, e stare alla decisione della Direzione.

63°. E' inteso che mediante il corrispettivo fissato per cadun genere di spettacolo, e convenuto colla Direzione, e colle imprese, dovranno essi suonare anche nelle prove quie pezzi straordinarii, che, o per causa di serate, o per altro qualsiasi motivo s'introducessero nel corso dello spettacolo serale, e che il Direttore d'orchestra dovrà suonare, e dirigere non solo in tutti gli spettacoli ordinarii, o prove, ma anche in detti pezzi straordinarii, ed in qualunque siasi rappresentazione, accademia, concerto ecc.

64°. E'so farà eseguire da ogni Professore la musica tale e quale è scritta senza permettergli la benchè menoma variazione, e veglierà a che ognuno dei medesimi osservi puntualmente il disposto dal presente Regolamento.

65°. Il Direttore dell'Orchestra è responsabile verso la Direzione di quelle trasgressioni, o disordini che avesse potuto impedire, e delle quali non avesse fatto il dovuto rapporto, tanto se avvenute nel tempo di spettacolo, che in quello delle prove.

Per questo motivo tutti i membri dell'orchestra sebbene dimostrarsi subordinati al Direttore, ed uniformarsi a quanto loro verrà da esso nelle rispettive incombenze prescritto, salvo in caso di gravame, il dovuto reclamo alla Direzione.

Capitolo 4°. Dei Maestri di Musica.

66°. I Maestri di musica pel Teatro debbono considerarsi sotto due rapporti, di compositori, cioè, o di incaricati dell'esecuzione sotto la denominazione di Maestri al cembalo.

67°. Nel primo caso, che difficilmente sarà per presentarsi per questo Teatro, i loro doveri saranno assolutamente regolati dalla convenzione, che avranno fatta in proposito o colle imprese, o colla Direzione.

68°. Nel secondo caso spetta al Maestro di musica di assistere a tutte le prove di istruzione, e di esecuzione dell'opera, di cui la suprema Direzione fino alla prima recita, nella quale subentra il primo Violino, senza però poter fare la benchè menoma variazione agli spartiti, salvo chè dietro permesso della Direzione.

69°. Sarà suo dovere perciò di riferire alla Direzione quando creda lo spettacolo potere convenientemente andare in scena; prevenendola per tempo sia sul giorno da cui a tal fine debbono cominciarli le prove secondo la diversità dell'Opera, onde la

Direzione possa farvi dare principio, ed avvertendola quando per qualche causa gli risultasse non poter essere l'Opera decentemente rappresentata per la sera per cui si vorrebbe dalle Imprese.

70°. Cadrà perciò principalmente sul Maestro la responsabilità, ed il biasimo, qualora per difetto di prove sufficienti sia andato in iscena uno Spettacolo in modo sconveniente od inesatto.

71°. Tutte le Parti cantanti, ed istromentali sono pertanto a lui intieramente subordinate, e niuna di esse può fare qualche alterazione, o riforma a quanto sta scritto, ed a ciò in dettaglio particolarmente il Maestro prescrive.

72°. Questi in conseguenza dovrà assistere anch'esso alle prime rappresentazioni finchè lo spettacolo venga eseguito in iscena con tutta la dovuta precisione.

73°. E' inteso però che l'istruzione privata de' virtuosi, onde meglio apprendere la loro parte non è di spettanza del Maestro, a meno di convenzione particolare la quale in tal caso è estranea al Teatro.

74°. L'emolumento del Maestro al Cembalo deve essere stabilito, e pagato, come si pratica per l'intiera Orchestra.

75°. In quanto al Maestro dei Cori egli è soggetto agli stessi doveri, ed ha gli stessi diritti del Maestro al Cembalo per quanto la sua posizione, e qualità rispettivamente il comporta; cosicchè esso ha sui cori la stessa giurisdizione, che quegli ha su tutto il corpo dello Spettacolo in musica.

Capitolo 5°. Dei Virtuosi di Canto, Coristi, Ballerini, Individui componenti il Ballo, e Comparse.

76°. I Virtuosi di Canto, Coristi, e Comparse dovranno trovarsi riuniti sul palco scenico, od in quell'altro locale, che loro fosse accennato per le prove mezz'ora prima dell'ora fissata per principiare in ciascheduna sera, o volta tanto lo spettacolo, quanto le prove, e ciò sebbene non avessero alcuna parte al principio.

77°. I Ballerini, ed individui componenti il corpo di Ballo basterà, che si trovino un quarto d'ora dopo, che sarà cominciato lo spettacolo, ed un quarto d'ora prima di quello stabilito per le prove.

78°. E' proibito a tutti i Virtuosi di Canto, Ballerini, Coristi, e Comparse l'assentarsi dallo spettacolo, o dalle prove senza alcuna licenza per iscritto del Direttore, dietro consenso però dell'Impresario, o suo Agente.

79°. In caso di malattia dovrà l'assente giustificare la sua mancanza colla fede del Medico, o del Chirurgo del Teatro, e ciò alcune ore prima del principio dello spettacolo, della prova, affinché si possano prendere le opportune disposizioni.

80°. Loro non sarà lecito senza licenza della Direzione di sortire dal palco scenico, e non lo potranno mai sia durante, sia dopo, o prima dello spettacolo rivestiti degli abiti Teatrali, ossia del personaggio che rappresentano.

81°. E' severamente proibito ai Virtuosi del Canto, e di Ballo d'introdursi sotto qualsiasi pretesto ne' camerini destinati per le donne, e viceversa.

82°. Le questioni, gli alterchi, lo schiamazzo, i discorsi, e gl'atti sconci, ed indecenti sono rigorosamente vietati sul palco scenico, ed in presenza del pubblico, siccome pure è proibito il variare quanto stà scritto nelle rispettive parti per sostituirvi altre frasi, o parole, ovvero fare mutazioni ne' vestiti.

83°. Salvo il Direttore dello spettacolo, il Compositore de' Balli, e l'Ispettore del palco, è vietato ad ogni altra persona di

rimanere fra le quinte, quando non vi è chiamata dal proprio dovere.

84°. I parenti, o persone di servizio de' signori virtuosi, Ballerini, od Attori, non potranno sotto qualsiasi pretesto fermarsi sul palco, ma rimarranno ne' camerini de' loro parenti, e padroni, proibito essendo ai suddetti, ed ad ogni altro impiegato sul palco d'introdurvi gente estranea sotto qualunque pretesto, e tanto meno poi ragazzi minori di dodici anni se non hanno parte nello stesso spettacolo.

85°. E' proibito a qualsiasi Attore il fare alcun invito, annunzio, od altro discorso dal palco scenico, salvochè per partecipare al pubblico una rappresentazione, come pure di comparire su di esso per riscuotere applausi, o fare scuse senza il consenso del Direttore di servizio.

86°. E' poi severamente proibito a chicchessia di trattenersi a sedere, e discorrere fra le quinte, come pure gli Attori non potranno lasciarsi vedere dalle medesime, ed osserveranno silenzio sul palco.

87°. L'Attore a ciò destinato dall'Impresario, o Capo della Compagnia sarà tenuto a richiesta della Direzione di uscire sulla scena per annunziare agli spettatori ciò, che sarà ad esso ordinato, limitando in questo caso il di lui discorso alle parole prescritte nell'ordine.

88°. Sovente accadendo, che nel chiamarsi le repliche dagli spettatori rimane dubbioso quale sia il desiderio più generale, è perciò stabilito, che quando si chiamano le repliche anzidette l'Attore uscito per annunziare dovrà avere l'occhio al palco della Direzione per ricever da essa gli ordini opportuni.

Il Direttore determinerà quindi se la replica dovrà, o non avere luogo, la decisione farassi nota al pubblico uscendo dal Teatro con avviso per scritto.

89°. E' proibito sul palco scenico, e nei camerini l'uso dei scaldi piedi, od altro vaso contenente fuoco.

90°. Ciascun Attore dovrà eseguire con docilità quanto verrà alle prove suggerito dal Direttore, dall'Impresario, dal Maestro al Cembalo, e dal primo Violino, o dall'Ispettore del palco scenico.

91°. E' proibito alle Attrici di occuparsi sul palco scenico intorno ai lavori femminili, ed a tutti indistintamente agli altri di stare in crocchio, fischiare, e disturbare altrimenti chi recita.

92°. Se ciò accadesse dovranno ciò nonostante gli Attori in scena non dimostrare sorpresa o agitazione, ma proseguire tranquillamente la loro recita.

93°. E' proibito di ridere in scena, di parlare all'orecchio dell'Attore vicino, permettersi insomma un atto qualunque, o cenno arbitrario non prescritto dalla rappresentazione, o non concertato alla prova.

94°. Le contravvenzioni a quanto sopra, come pure le mancanze che potessero non essere state previste, saranno represses a norma di quanto si è stabilito per riguardo all'Orchestra nel precedente articolo 57.

95°. Ogni Cantante, Ballerino, Comico, od altro qualsiasi Attore nel caso creda avere diritto di lagnarsi sia dell'Impresario, che de' suoi compagni, od altro impiegato del Teatro, dovrà proporre le proprie ragioni alla Direzione, e starne alla decisione quando si tratta di materia interessante il servizio del Teatro.

Capitolo 6°. Delle Compagnie Comiche, Acrobatiche, o di qualsiasi altro genere.

96°. Tutti gli individui componenti tali Compagnie dovranno uniformarsi per la disciplina a tutto il disposto dal precedente Capitolo, esclusone soltanto l'articolo 77.

Capitolo 7°. Degl'Impresari, dei Capi Comici, e Direttori di altre Compagnie.

97°. I medesimi sono risponsali in proprio di tutte le mancanze degli Artisti da essi dipendenti, salvo giustificchino di avere posto in opera tutti i mezzi, che sono in loro potere, onde evitarli.

Dovranno perciò essi, od i loro agenti trovarsi in Teatro mezz'ora prima di quella fissata per le prove, rappresentazioni, e vi veglieranno al buon ordine, alla puntuale osservanza de' Regolamenti, ed al mantenimento della buona armonia fra gli Artisti.

98°. Appena giunta la Compagnia alla Piazza, daranno alla Direzione un elenco esatto di tutti i membri, che la compongono, ed inoltre una nota di tutti i Professori d'orchestra, ed impiegati del Teatro presi al proprio servizio nel caso, che la Direzione loro avesse data la facoltà di cambiarli in tutto, od in parte.

99°. Onde assicurarsi, che lo spettacolo proceda in ordine, cominci all'ora debita, e gli Attori entrino, e sortano dalla scena ne' momenti dovuti, sono in obbligo di provvedere, e stipendiare un Butta Fuori, ossia l'Ispettore del palco incaricato del servizio, che gli è assegnato dal Capitolo ottavo del presente Regolamento, come pure di destinare appositamente un Attore, il quale sia incaricato ne' casi improvvisi di uscire sulla scena, e di partecipare al pubblico l'occorente quando verrà ordinato dalla Direzione.

100°. Sono tenuti, essendone richiesti, di presentare per l'intermediario della Direzione all'approvazione dell' Autorità Governativa tutti i libri delle rappresentazioni, e niuna produzione, o replica dei essa potrà esporsi in scena senza il previo permesso della Direzione stessa, essendo pure anche risponsale dell'esecuzione delle correzioni, delle cancellature, che possonvi Superiormente esservi operate.

Per loro scarico poi dovranno all'occorenza far risultare di avere avvertiti gli Attori, ed il Suggeritore, ed anche l'Orchestra, ove ne sia d'uopo delle seguite correzioni e cancellature.

101°. Il Capo Comico, o il Direttore di Compagnia poi dovrà in suo particolare presentare al Direttore nel giorno, che gli sarà fissato, la nota delle produzioni che intende esporre al Pubblico nella settimana successiva, designandole sera per sera.

Quest'ordine una volta stabilito non potrà più essere variato, a meno chè non venisse permessa la rappresentazione di alcuna fra le produzioni date in nota, o si rendesse impossibile il rappresentarla per causa di malattia, od altro giusto impedimento di qualcheduna delle prime parti che debbono figurarvi, ovvero quando venisse autorizzata la replica di una qualche produzione.

102°. E inoltre loro dovere di presentare al Direttore in ciascuna sera, se lo richiede, una nota precisa degli individui, che debbono agire nelle rappresentazioni, indicandoli ancora sotto in nome di cui in essa saranno rivestiti.

103°. Tutti i suddetti Impresari, Capi Comici, o Direttori sono obbligati alla stretta osservanza sia del presenta Regolamento, che delle R. Patenti 1° Aprile 1842, ed annessovi memoriale, e

ne cureranno l'esecuzione anche per parte de'loro dipendenti per quanto li concerne;

A tale effetto quando il Teatro è aperto vi sarà costantemente sul palco scenico affisso in luogo apparente un esemplare di tali provvidenze a comoda visione, e lettura di chiunque.

104°. Il tempo stabilito per la durata delle rappresentazioni Comiche variando a norma delle diverse stagioni, anzi, ad eccezione dell'estate, non dovendo essere minore nelle altre stagioni di due ore e mezza, dovrà perciò il Direttore della Compagnia tenere in pronto in ciascuna sera una Commedia di n atto, onde poter compiere la durata anzidetta nel caso, che riesca troppo breve la rappresentazione fissata.

105°. I suddetti non possono variare gli ordini dati dalla Direzione sia ai portinai, che a qualunque altro inserviente al palco scenico, essendo in oltre tenuti a conservare la loro qualità, e mercede solita agli attuali impiegati, a meno di un permesso speciale in contrario dato dalla Direzione a seconda del disposto dell'art.35.

106°. Sono essi risponsali di qualunque danno possa essere recato al Teatro, e suoi accessori per fatto di qualunque siasi loro dipendente, come pure di ogni nocumento recato alle persone, per causa di qualsiasi macchinismo adoperato negli spettacoli da loro dati.

107°. Non potranno mai fare alcuna notificazione al Pubblico, sia in istampa, sia in manoscritto, senza prima averne riportata per la permissione del Direttore di servizio.

Niun Impresario potrà accordare il permesso a verun individuo faciente parte della Compagnia da lui condotta in Vercelli per questo Teatro, e consegnata alla Direzione, di cantare, recitare, o danzare sia in questa Città, che fuori in qualunque siasi pubblico trattenimento, e ciò finchè durerà il contratto coll'Impresa, a meno che però la stessa Direzione ne accordi la propria licenza per iscritto.

Capitolo 8°.Dell'Ispettore del palco scenico detto il Butta Fuori.

108°. Avrà cura la Direzione di obbligare nei relativi contratti di affitto del Teatro l'Impresario di un'opera in musica, o di Ballo, ed anche il Capo Comico, ove lo giudichi opportuno a mantenere, e pagare un individuo sulle scene incaricato di fare le funzioni di Ispettore del Palco, ossia del Butta Fuori.

109°. Cotale Ispettore invigilerà sotto gli ordini, ed istruzioni della Direzione alla manutenzione della decenza, e del buon ordine sul palco scenico tanto in tempo di spettacoli, che di prova.

110°. Dovrà trovarsi in Teatro un'ora avanti quella in cui deve cominciare lo spettacolo, o prova per assicurarsi, che sia pronto, ed in ordine per l'ora stabilita, affinchè non abbiano ad avere luogo ritardi.

111°. Veglierà in conseguenza a che siano presenti sul palcoscenico tutti gli Attori, Coristi, Ballerini, e Comparse, non che i necessari inservienti, Guardie del fuoco, e nell'Orchestra tutti i Suonatori, come pure che l'illuminazione sia completa nel modo prefisso dal vigente capitolato per l'impresa, e che nello stesso senso in tempo d'inverno, e nel modo, ed ora prefissa dalla Direzione siano accesi i cammini, e le stufte, e riscaldato convenientemente il Teatro in ogni sua parte.

112°. Qualora da tale serale ispezione risultasse di qualche mancanza in qualsiasi modo, e per parte di chicchessia dovrà farne seralmente, e tosto il rapporto al Direttore di servizio per

le sue provvidenze, come pure presentargli la fede del Medico o Chirurgo in caso di assenza di qualche Attore, o Suonatore, od inserviente prodotta per causa di malattia.

113°. Dovrà pure tenere nota delle ritenzioni di paga, che venissero dalla Direzione ordinate.

114°. Sarà suo dovere di presentarsi ogni sera nella sala della Direzione, prima che cominci lo spettacolo, per riceverne le occorrenti istruzioni, ed ordini.

115°. Sarà sua cura di farle immediatamente rapporto d'ogni disordine, che accadesse sul Palco Scenico, in proposito dell'ordine, decenza, e subordinazione che deve osservarsi, rimanendo autorizzato, qualora le circostanze lo esigessero, a provvedervi momentaneamente egli stesso richiedendo l'assistenza delle guardie.

116°. Invigilerà a che niun estraneo al servizio del Palco Scenico si introduca sullo stesso.

117°. Assisterà a tutte le prove delle Opere, e de' Balli, assicurandosi, che niun pezzo di musica dei rispettivi spartiti venga ommesso, o variano senza il dovuto permesso.

118°. Veglierà a che l'Impresa per le prove generali adempia il suo obbligo di dare complete con vestiario, scenario, ed illuminazione come negli spettacoli, ed a che adempia ogni altro capitolo inserito nel suo contratto.

119°. Avvertirà la Direzione per mezzo dell'Avvisatore del giorno, ed ora in cui dette prove debbono aver luogo.

120°. Invigilerà alla manutenzione, e conservazione di tutti gli oggetti esistenti sul Palco Scenico, e della mobilia dei camerini degl'Attori.

Capitolo 9°. Del Suggestore

121°. E' dovere del Suggestore di trovarsi in Teatro mezz'ora prima del principio dello spettacolo, o della prova.

122°. E' suo dovere di suggerire di non alzare di troppo la voce, onde il Pubblico non abbia a sentire le sue parole primachè siano pronunziate dagli Attori; Egli è inoltre proibito di rivolgersi per qualsiasi motivo verso la platea.

123°. La fissazione, ed il pagamento del suo stipendio sarà regolato nello stesso modo di quello dei professori d'orchestra.

124°. Quando si dovrà fare qualche variazione nel corso dello spettacolo dovrà prendere le opportune intelligenze sia coll'Ispettore del Palco Scenico, che col Direttore dell'Orchestra, essendogli proibito di introdurre alcuna benchè menoma di tali variazioni, senza che gli consti del permesso del Direttore.

125°. In caso di trasgressione de' proprii doveri verrà applicato anche a lui il disposto dall'art. 57 del presente Regolamento.

Capitolo 10°. Del Custode del Teatro.

126°. Il Custode oltre all'obbligo di trovarsi in Teatro in tempo congruo, perchè vi possano avere le rappresentazioni, e le prove, dovrà in tutte le sere, finito lo spettacolo, assicurarsi che tanto sul palco scenico, quanto ne' corridori, sale, palchi particolari, loggione, ed altre parti del Teatro non siano vi rimasto alcuno, ne' verun vestigio di fuoco prodotta dall'illuminazione, o da altra causa qualunque, praticando a tal fine in compagnia del Pompieri, e della Guardia Civica di servizio, la perlustrazione di cui al precedente Art. 38.

127°. E' suo obbligo di custodire, e rappresentare alla Città tutti i mobili, attrezzi, od utensili di Lei proprii esistenti nell'intiero locale del Teatro, ad eccezione soltanto di queeli della Bottega da Caffè, comechè ad altri affittata.

A tal fine sarà fatto un inventario di tutti i detti oggetti per duplice Copia da ritenersi l'una dalla Direzione, e l'altra dal Custode, sulle quali verranno di mano in mano secondo l'occorrenza, notare le variazioni, che si faranno tanto nel loro numero, che valore, dovendo così il risultato di quest'inventario servire di caricamento allo stesso custode.

128°. Sarà egli tenuto ad avere attenta cura del locale, e ad invigilare, che non vi si facciano guasti, con farne rapporto immediato in tale caso al Direttore per le sue provvidenze.

129°. Dovrà egualmente prestarsi agli inviti, che per parte dell'Ispettore del Palco Scenico gli venissero fatti per verificare, o riconoscere qualunque danno, che potesse esistere.

130°. Nel tempo delle prove tanto dell'opera, quanto de' Balli, o commedie, od altro spettacolo qualsiasi, il Custode non potrà introdurre alcuno sia nazionale, sia forestiere per visitare il locale del Teatro.

131°. Invigilerà se i soliti tini sono pieni d'acqua, come pure se la tromba a fuoco trovasi in stato di servizio, affinché in caso di bisogno, possa venire questa prontamente adoperata con successo, e quelli siano in istato di somministrare l'acqua necessaria.

132°. Veglierà pure a che i Capi Comici, od Impresarii mantengano una sufficiente pulizia nel locale del Teatro, con farlo scopare in tutti i giorni di spettacolo;

quando poi il Teatro non è aperto, il mantenimento di una bastante nettezza è a carico del Custode.

133°. La nomina e la fissazione dello stipendio del Custode saranno affidate dal Consigli Civico, mediante apposita capitolazione, che ne stabilirà i doveri, e la durata in impiego; parimenti la di lui rimozione spetterà soltanto al medesimo, restando così solo in facoltà della Direzione il sospenderlo temporaneamente all'occorrenza dalle sue funzioni.

134°. La ritenzione di parte della di lui paga giusta le basi, che si fisseranno in caduna capitolazione, e la licenza dal servizio ne' casi più gravi, o di recidiva, sono le punizioni a cui il Custode sarà soggetto in caso di trasgressione ai propri doveri, e ciò senza pregiudizio di quelle penali, che in via ordinaria occorresse di provocare contro il medesimo, o di quell'indennità, a cui dovesse sottostare in dipendenza dei danni recati al Teatro, od a' suoi accessori per sua colpa, o negligenza.

Capitolo 11°. Del Macchinista.

135°. La Direzione procurerà, che ogni impresa a meno di un giusto motivo in contrario prenda al suo servizio l'attuale Macchinista del Teatro mediante la solita mercede, onde nel disimpegno di tali importanti, e delicate funzioni avere una persona già pratica del locale, de' suoi accessori, e degli attrezzi che vi si debbono impiegare.

136°. E' dovere del Macchinista di ritrovarsi sul Palco Scenico un'ora prima di quella stabilita per il principio dello spettacolo, o di quelle prove, che si dovessero fare con macchinismo, e ciò onde assicurarsi, che tutto sia pronto, ben preparato, ed in ordine per l'ora in cui deve alzarsi il Sipario, e non gli sarà lecito di fare alcuna benchè menoma variazione delle scene, attrezzi, od accessori qualsiasi del Teatro da chiunque gli venga ordinato senza permesso del Direttore.

137°. Dal regolare e preciso andamento di tutto ciò, che riguarda il meccanismo dipendono in gran parte la riuscita dell spettacoli, e potendo la benchè menoma omissione

compromettere qualche volta la sicurezza, ed anche la vita sia degli Attori, che degl'impiegati del Teatro, egli è perciò, che il Macchinista dovrà scrupolosamente invigilare su tutto quanto fa parte delle sue incombenze, rimanendo personalmente responsabile degl'inconvenienti, e disgrazie che per di lui colpa, o di chi è sotto i suoi ordini potessero avere luogo.

138°. Gli è proibito di alzare il Sipario dopo lo Spettacolo per qualsiasi motivo prima, che il Teatro sia affatto vuoto di Spettatori.

139°. E' pure applicabile al Macchinista il precedente Articolo 57.

Capitolo 12°. Dell'Attrezzista o Trovarobe.

140°. La nomina dell'Attrezzista sarà fatta giusta il contenuto nel precedente Articolo 35.

La di lui paga, come anche quella del Macchinista, e di ogni altro inserviente verrà considerata, e farà parte delle spese serali.

141°. E' pure obbligatorio per il medesimo il disposto dagli articoli 136, e 139 del presente per quanto lo possono riguardare.

142°. Veglierà esso perché nulla manchi di ciò che lo riguarda, ossia presentato al pubblico in uno stato di soverchio deperimento, e che non sia più decente.

143°. Userà la massima cura affinché le armi, che talvolta sono indispensabili nelle rappresentazioni, e che devono essere da lui distribuite siano tali da non poterne derivare inconvenienti, o sinistri, vegliando, che tanto le spade, quanto i pugnali siano senza punta, e senza taglio, e della necessaria resistenza.

Caricherà egli stesso le armi da fuoco, che si rendessero necessarie, e non le consegnerà, che al momento in cui se ne deve servire, ritirandole immediatamente dopo, non senza però prima aver avvertito il Direttore del tempo, e del motivo per cui deve avere luogo l'uso di tali armi.

144°. Sarà pure suo dovere di usare delle stesse precauzioni ogni volta le comparse, essendovi delle truppe dello Stato, si ritroveranno nel caso di doversi servire delle loro armi, avvertendole chi le comanda, affinché possa ritirarle.

Capitolo 13°. Dell'Illuminatore.

145°. L'Illuminatore è responsabile delle trasgressioni, e mancanze che si commetteranno da chi è sotto a' suoi ordini.

146°. Farà in modo, che tanto l'atrio d'ingresso, quanto i corridoi, il proscenio, il Palco Scenico, il loggione, le scale, non che la sala, ed il palco della Direzione siano illuminati per l'ora in cui si apre il Teatro, e non siano spenti, che un quarto d'ora dopo il fine dello Spettacolo, e dopochè il Teatro sarà sgombro di spettatori.

147°. Inquanto al gran Lustrò della Platea dovrà essere disceso, ed acceso una mezz'ora almeno prima che cominci lo spettacolo, ad eccezione de' casi straordinarii, in cui lo farà nell'ora fissata dalla Direzione.

L'Orchestra, e le ribalte dovranno essere illuminate un quarto d'ora prima le stanghe poi de' panni, e delle quinte basterà che lo siano prima, che si alzi il Sipario.

148°. L'Illuminazione dell'Orchestra, delle ribalte, e delle stanghe, sarà fatta sotto ogni impresa a seconda della Capitolazione che con essa avrà stipulato la Direzione.

149°. Veglierà affinché venendosi ad estinguere sia prima, sia durante lo spettacolo un qualche lume, questo sia immediatamente riacceso, evitando dovunque colla massima

cura il fumo, ed il fetore, e facendo smoccolare diligentemente tutti i lumi ogni qualvolta sarà necessario.

150°. Il corrispettivo dell'Illuminazione verrà da lui fissato volta per volta con ciascuna impresa, o compagnia, beninteso, che è lecito ad ognuno di esse il servirsi di altro illuminatore, purchè benevolo alla Direzione, escludendo dal servizio il solito attuale.

151°. In ogni prova generale di Opera in musica dovrà fare l'Illuminazione completa, come se si trattasse di una rappresentazione.

152°. Dovrà sottoporre alla Direzione, ove richiesto, l'olio che egli intende d'impiegare in tale illuminazione, perché ne venga verificata la buona qualità, e dietro di lei ordine dovrà congarlo, e trasportarlo fuori di Teatro nel caso, che non sii di puro olivo, oppure non faccia lume bastevole, oppure produca cattivo odore o fumo, od altro qualsiasi inconveniente.

153°. Farà ripulire giornalmente, e rimettere quando il Teatro è aperto, globi, vetri, e simili, e specialmente nettare il gran lustro della platea, destinandovi una persona che ne abbia cura, la quale sia benevoluta alla Direzione, e sotto i di lei ordini.

154°. In caso venga incaricato d'illuminare straordinariamente la platea del Teatro, sia per feste da ballo, che per serate, o per qualsiasi altra circostanza dovrà impiegarvi esclusivamente candele di cera di buona qualità, curando di accenderle tutte avanti il principio dello spettacolo, ed in caso qualcuna si spenga, o non faccia lume sufficiente di farla riaccendere immediatamente per mezzo di persona a ciò deputata.

In tale caso il Custode adopererà esso, e rimetterà ad adoperarsi, mediante giusto corrispettivo, o dal illuminatore, o da chi altri si assume il carico di tale illuminazione i braccialetti di cui appunto perciò il Teatro è provveduto, e che non compresi nel caricamento del custode, beninteso, che questi dovrà sempre mantenergli in ottimo stato, e che qualunque degradazione de' medesimi e susseguenti restauri a farsi sarà sempre a suo carico, ed a sue spese, essendone egli responsabile in proprio verso la Direzione.

155°. Allorquando nel corso di una rappresentazione vi sarà una fiamma spenta, o semispenta (ad eccezione di quelle mentovate nel precedente articolo, che qui non sono comprese) sarà sottoposto sulla sua paga ad una ritenzione di centesimi dieci per ognuno di esse se verrà subito riaccesa, ma se vi sarà ritardo in tale riaccensione, la ritenzione per ogni fiamma sarà di centesimi quaranta.

156°. In caso di recidiva per tali mancanze sarà sottoposto all'arresto personale come pure anche ad essere licenziato immediatamente dal servizio senza pretendere indennizzazione veruna per qualunque siasi provvista d'olio, o d'utensili da lui fatta, e per qualsivoglia altro motivo.

157°. Ove in caso poi di constatata cattiva qualità dell'olio, o degli stoppini egli non ne provveda la surrogazione giusta gli ordini della Direzione, sarà in facoltà di quest'ultima di impiegarvi quell'olio, e stoppini che giudicherà più convenienti a maggiori di lui spese.

Capitolo 14°. Dell'Avvisatore.

158°. Tosto dopo fissata l'ora per dare principio alla prova od allo spettacolo dall'Impresario, o dal Maestro al Cembalo, o dal Compositore di Ballo, o da qual altro siasi a cui spetti, è principale dovere dell'Avvisatore il darne immediata partecipazione all'Ispettore del palco scenico, onde ne prevenga la Direzione; ed a tutti quanti gli individui che

debbono figurare in quella prova tanto Attori che Professori d'Orchestra, od impiegati.

159°. Altro suo dovere si è quello di affiggere, e di staccare ne' modi, e luoghi soliti i cartelloni, avvisi, e manifesti di qualsiasi sorta concernenti gli spettacoli teatrali, dopo che però ne avrà avuto il permesso dalla Direzione.

160°. Si troverà in Teatro un ora avanti il cominciamento dello Spettacolo e , della prova, e vi rimarrà sino al fine a disposizione dell'Impresa e del Direttore per tutti quegli avvisi, ordini, od istruzioni, che venisse incombensato di recare tanto dentro, che fuori di Teatro.

161°. La di lui nomina, e paga è regolata come all'Articolo 140, ed è pure sottoposto al prescritto dall'Articolo 57.

Capitolo 15°. Del Sarto e del Parrucchiere del Teatro.

162°. E' intieramente applicabile a questi due inservienti per quanto li può concernere il disposto del capitolato precedente negli Articoli 160, e 161.

163°. Il Sarto poi specialmente avvertirà la Direzione, nel caso che alcuno degli Attori intendesse presentarsi in iscena con vestiario meno decente, come pure qualora scorgesse, che quelli provveduti dalle Imprese per le compagnie fossero troppo deteriorati, o non analoghi allo spettacolo, onde essa per tempo possa provvederne alla dovuta, e conveniente surrogazione.

164°. Sarà in oltre suo obbligo di vegliare a che niuno degli attori, coristi, o comparse entrino in iscena se non se vestito regolarmente, e con tutta precisione del costume che deve indossare per rappresentare la parte assegnatagli, notando specialmente, che i coristi per loro parte, e le comparse dal loro lato conservino nel vestiario quell'uniformità che vi deve esistere , e riferendone in caso contrario alla Direzione per le sue provvidenze.

Capitolo 16°. Del Bollettinaro, e dei Portinai.

165°. La nomina del Bollettinaro verrà fatta nel modo prefisso dall'Art. 33 la di lui paga sarà però a carico del'Impresa, o Compagnia in quella somma, che in ogni contratto verrà stabilita dalla Direzione.

166°. Onde controllarne l'esercizio al principio del corso di ogni spettacolo si darà dall'Impresa, o dalla Direzione, ma sempre coll'intervento di quest'ultima, un determinato quantitativo di biglietti d'ingresso sì alla Platea, che al Loggione, al Bollettinaro, il quale terminata quella serie di spettacolo, dovrà restituire a chi glieli ha rimessi, lo stesso quantitativo di Biglietti ricevuti, ed in caso di mancanza di qualched'uno di essi supplirvi con altrettanto denaro quanto ne sarebbe stato il loro prodotto.

167°. E' vietato allo stesso Bollettinaro di fare qualunque cambio delle valute ricevuto per introiti al Teatro, ed in caso di trasgressione sarà lecito alle Imprese di verificare sera per sera la qualità delle diverse monete nella cassa del Teatro.

168°. Il Bollettinaro ha sotto i suoi ordini, e sorveglianza i Portinai in numero di quattro, cioè due per l'ingresso della Platea, ed uno a quello del Loggione, ed il quarto all'entrata Palco Scenico.

169°. Tutti quattro i Portinai sono soggetti al disposto degli Articoli 57, e 136, per quanto riflette l'osservanza de' loro doveri, la nomina, e paga.

170°. Il Bollettinaro ed i Portinai dovranno trovarsi un ora prima almeno di quella fissata per le rappresentazioni; anzi tale loro presenza in Teatro potrà essere anticipata dalla

Direzione per giusti motivi: non potranno mai abbandonarlo sotto qualsiasi pretesto durante lo spettacolo.

Il Portinaio incaricato della distribuzione degli affissi, ed avvisi a domicilio dovrà prima di tutto recarne un esemplare a cadun membro del Consiglio ordinario.

171°. In tempo di prove basterà, che per turno assista all'entrata del Teatro un solo de' quattro Portinai, ad eccezione di quelle generali a cui debbono intervenirvi tutti in un col Bollettinero.

172°. Veglieranno essi Portinai, acciò in tempo delle prove, o delle rappresentazioni niuno entri sotto verun pretesto, e non applicato alla Compagnia, od al Teatro.

173°. Impediranno pur essi, che in Teatro entrino dei cani, od altri animali dietro agli Attori, od inservienti, come anche che ne siano condotti dagli spettatori.

174°. I Portinai suddetti veglieranno attentamente, a che niuno passi alla Platea, Palchi, od a Loggione senza rimessione del biglietto di entrata, ovvero senza essere abbonato, od essere di coloro, a cui compete il privilegio dell'entrata gratuita, avvertendo altresì gli accorrenti di non introdurvi ragazzi, qualora ne vedessero in loro compagnia di età troppo tenera, e quindi in pericolo, o di soffrirne essi stessi, ovvero di disturbare lo spettacolo.

175°. Impediranno assolutamente l'introduzione in Teatro in qualunque parte del medesimo degli scaldi piedi, od altro vaso qualunque contenente fuoco.

176°. Il Portinaio del Palco Scenico, qualora qualcuno persistesse a volersi introdurre sul medesimo senza che vi abbia alcun diritto, con violenza, od insolenti maniere potrà richiedere l'assistenza della Guardia Civica di servizio, facendone intanto rapporto al Direttore.

177°. Gli Impresari, o Direttori di Compagnia non avranno alcun diritto ad introdurre sul palco scenico delle persone estranee al servizio tanto in tempo di prova, quanto delle rappresentazioni, salvochè ne abbiano ottenuto ottenuto il permesso dalla Direzione.

Capitolo 17°. Disposizioni Generali.

178°. A diligenza della Direzione vi sarà costantemente in Teatro al disopra del palco scenico una tromba idraulica in perfetto stato di servizio; come pure una Gua sono incaricati, e responsabili della rigorosa osservanza di questa disposizione.

180°. Nel caso di qualche accidente non previsto, il quale esigesse un cambiamento repentino nel corso dello spettacolo, il Direttore, od in sua assenza, l'Ispettore del Palco Scenico dovrà fare in modo, che il Pubblico ne sia avvertito, mediante apposito avviso.

181°. La Direzione comunicherà a detto Ispettore la nota che gli dovrà venire rimessa da ciascuna Impresa di tutti quanti i cantanti, ballerini, attori, figuranti, comparse ed inservienti, onde il suddetto possa vegliarne l'adempimento del loro dovere.

Così pure allo stesso oggetto gli sarà comunicata copia della capitolazione vigente coll'Impresa.

182°. Qualunque segno di approvazione, o disapprovazione durante lo spettacolo è rigorosamente vietato a chiunque si trova sul palco scenico.

183°. I capi dei diversi inservienti addetti allo spettacolo sono generalmente responsabili delle trasgressioni, e mancanze che si commettessero da coloro, che sono sotto i loro ordini.

184°. Le prove tanto particolari, che generali sono proibite ne' giorni del SS. mo Natale , e di Pasqua, e non potranno mai avere luogo, che dopo il mezzodì in tutti gli altri dì festivi.

185°. Tutti gli accorrenti allo spettacolo, ad eccezione de' membri della Direzione, di quelli a cui compete il privilegio di entrata gratuita, degli Attori, e degli Impiegati dovranno procurarsi dal Bollettinaro il Biglietto d'ingresso pagandone il prezzo fissato dai rispettivi Programma di mano in mano pubblicati, e poscia rimettendoli ai Portieri incaricati di ritirarli.

Potranno bensì entrare gratuitamente i servitori incaricati di accompagnare i loro padroni ai palchi, ma è loro vietato assolutamente l'accesso alla Platea, in cui inoltre non potranno entrare sebbene con pagamento quando sono in livrea.

Potranno però fermarsi sotto l'atrio d'ingresso del Teatro, onde ottenere, e ricevere gli ordini de' loro padroni.

186°. Niuna primazia di posti è concessa in platea, o nel loggione, essendo libero a tutti di occupare quelli, che sono vacanti.

187°. E' vietato ai padroni de' palchi il lasciarli aperti a scampo di ogni inconveniente, ne' potrà alcun portinaio del Teatro aprirne veruno coi grimaldelli, se non se richiesto dal proprietario; in quale caso saranno obbligati di farlo prontamente, e senza pretesa di mercede.

188°. E' proibito a chicchessia il fumare nel recinto del Teatro, ed anche l'accendersi la pipa, o sigari.

189°. Il prodotto delle multe in danaro è destinato all'Ospedale dei Poveri di questa Città, a meno che la Direzione stimasse di convertirlo in uso degli attori ammalati.

190°. I contravventori a quanto è prescritto in questo Regolamento saranno irremissibilmente puniti senza la menoma distinzione di persona, e di grado.

191°. La Civica Amministrazione si riserva di proporre quelle ulteriori disposizioni, che l'esperienza dimostrasse necessarie.

(Data) Vercelli il 5 Novembre 1844

(Firmato) Mella Sindaco Presidente, L. Pescator, Avv. Verga, Direttori, Avv. Orione Segretario.

13. *Scrittura teatrale rilasciata da Francesco Razzani* [ASV, Fald. XIV, nr. 10]

Vercelli, 14 febbraio 1860

Colla presente benchè privata scrittura da equivalere per consenso delle infrascritte Parti come pubblica ed autentica di questa e di qualunque altra Città, si dichiara come il signor [...] o chi per esso [...].

Ferma e stabilisce per la stagione [...] che comincia [...] il signor [...] che si obbliga di prestare i suoi servigi nella qualità di [...]

Obbligandosi di trovarsi in [...] per essere pronto a tutte le prove in qualunque ora che gli verranno ordinate, ed andare in scena il giorno destinato dall'Impresa.

In ricompensa di sue fatiche l'Impresa, o chi per essa, accorda e si obbliga a pagare [...]

ossia valuta corrente alla piazza suddetta, la qual paga sarà divisa e pagata [...]

Resta convenuto per patto espresso, che in caso di incendio, sospensione o proibizione per ordine di Governo, malattia dell'Artista, che oltrepassi gli , tanto in detta città come in altri

luoghi, od altro che impedisca l'esecuzione del presente contratto, la paga convenuta si sospenderà dall'Impresa, o chi per essa, in rata porzione di tempo, o dal giorno della malattia sino al giorno che potrà riprendere i suoi impegni; come pure si conviene che l'Impresa non accorda né carrozza, né candele di cera nei camerini.

Sarà obbligo dell'Artista di prestarsi in tutte le accademie, concerti, oratorii, cantate, ed in quanto più l'Impresa fosse per ordinargli.

Non potrà l'Artista scritturato far uso de' suoi talenti ne in pubblico, né in privato, tanto in detta città come in altri luoghi, ed alla distanza minore di miglia sessanta, come pure in concerti e feste qualunque, senza il permesso in iscritto dell'Impresario, sotto pena di una mesata di paga o di un quartale; come pure non potrà l'Artista omettere ne variare pezzi negli spartiti senza preventivo permesso in iscritto dell'Impresario.

In caso di contestazione fra l'Impresa e l'Artista, per cui si dovesse o dall'una o dall'altra parte intraprendere una lite a sostegno dei propri diritti, non potrà l'Artista rifiutarsi dal prestare i suoi servigi sino al giudicato della cosa, sotto pena di tutti i danni.

Qualora l'Artista non arrivasse alla Piazza pel giorno precisatosi nella scrittura, e quindi fuori di tempo per lo incominciamento delle prove, l'Impresario avrà diritto a ritenere sciolto, o come non avvenuto il contratto seco lui stipulato, e del pari potrà l'Impresa ritenere sciolto definitivamente il contratto stesso quando l'Artista senza il debito permesso dell'Impresa si assentasse dal luogo ove trovasi scritturato, per tre giorni, nel qual caso avrà anche il diritto l'Impresa di pretendere il risarcimento dei danni sofferti.

Essendo interesse dell'Impresa che i soggetti debbano essere forniti di un vestiario decente e convenevole, dovranno i medesimi accontentarsi di quelli che saranno loro somministrati, siano nuovi, che usati, senza reclamo alcuno, ed il vestiario che loro verrà consegnato dovrà essere restituito all'Impresa, sotto pene di pagare il valore in caso di mancanza, ed il vestiario alla francese sarà a carico dell'Artista.

A carico dell'Artista sarà pure la calzatura ed i pantaloni di maglia, i corpi e maniche di maglia, scarpe, coturni, stivali e stivaletti, calze guanti, ornamenti da testa, piume, aironi e quanto forma il così detto piccolo vestiario.

Resta in facoltà dell'Appaltatore di far agire l'Artista scritturato in altri teatri da destinarsi invece di quelli suddetti, previo il compenso all'Artista della differenza del viaggio.

I virtuosi si obbligano d'osservare i Regolamenti teatrali o speciali emanati dalle rispettive Direzioni.

Tutto ciò sotto l'obbligo delle rispettive persone e beni presenti e futuri in qualunque luogo situati, rimossa ogni eccezione, e sotto la refezione dei danni da pagarsi ovunque si presenterà copia di questo contratto, come se fosse una cambiale già accettata, perché così, ecc.

E per la piena osservanza di quanto sopra la presente fu fatta in doppio e firmata dalle parti contraenti.

N.B. La mediazione convenuta è del 6 % fuori d'Italia, da pagarsi anticipatamente, e del 5 % in Italia, da pagarsi alla scossa del terzo quartale.

14. *Lettera- Presentazione della Cantata al Sovrano* [ASV, Fasc. XIV, nr.3]

La Conquista del Vello D'oro Cantata da eseguirsi innanzi la Real Corte nelle pubbliche dimostrazioni di giubilo che si daranno dalla Città e Nobiltà di Vercelli il di 27 aprile S.D.M. Nel presentare alla M. V. questa Cantata, l'autor della quale ha dovuto gareggiare di velocità con la strettezza del tempo, ben conosciamo, che per quanto sia grande la tenuità dell'offerta, è sempre maggiore l'infinita sua clemenza, fida compagna del Real potere. Speriamo ancora, che la M. V. degnerassi di gradire la leale venerazione di tutti noi, che la patria nostra umilmente le raccomandiamo.

Di V. M.

Umil. mi , Obbed. mi e Fedel. mi Sudditi gli Amministratori della Città (1787)

15. *Contratto prestampato di "Nolo" di un opera teatrale* [ACV, Fald. XVI, nr.7]

(Intestazione) I.R. Stabilimento Nazionale Privilegiato di calcografia, copisteria e tipografia musicale di Giovanni Ricordi in Milano, contrada degli Anemoni n. 1720 e sotto il portico a fianco dell' I. R. Teatro alla Scala

(Segue) Elenco degli spartiti manoscritti d'opere teatrali e dei relativi libri della poesia, acquistati in esclusiva proprietà dal 22 Maggio 1840 a tutt'oggi da Gio. Ricordi e posti sotto la tutela delle Imperiali Leggi, non che delle disposizioni portate dalle vigenti Convenzioni Sovrane sulle proprietà letterarie ed artistiche, dichiarando l'editore suddetto che procederà con tutto il rigore delle Leggi verso chiunque si renderà colpevole d'infrazione de' suoi diritti.

(Segue elenco di autori e titoli delle opere)

1°. Ricordi rimetterà a [...] Signor [...] o a chi per esso una copia dello Spartito intitolato [...]

E tutte le relative Parti di Canto e d'Orchestra, e ciò a titolo di semplice Nolo, onde il detto Spartito possa essere rappresentato sul Teatro[...] di [...] e non in altro Teatro, durante la stagione teatrale di [...] che dal giorno [...] al [...]

2°. Accadendo però che per motivi indipendenti dal Ricordi il suddetto Spartito ritardi ad arrivare a [...] o non vi giunga affatto, il Ricordi non sarà tenuto a pagare al Signor [...] qualunque sia indennizzo di danni per questo titolo, ed il Signor vi rinuncia anticipatamente e per intiero fin da questo momento.

3°. Il detto Spartito e le relative Parti dovranno gelosamente custodirsi dal Signor, o da chi per esso, ne' potrà venire estratta copia alcuna ne' totale ne' parziale sotto pena del reintegro d'ogni danno ed inoltre di una multa di Austriache lire [...] da corrispondersi dal Signor [...] al Signor Ricordi, rimossa ogni qualunque eccezione.

4°. Tutte le spese di Dazio e Condotta, tanto per la spedizione dello Spartito e Parti a [...]. Che pel ritorno e riconsegna in Milano nello stabilimento del Ricordi, saranno a carico del Signor [...]

Tale riconsegna dovrà effettuarsi non più tardi di [...] giorni dopo quello dell'ultima rappresentazione del detto Spartito nella Stagione e Teatro suindicati, dirigendo i colli o pacchi contenenti la suddetta musica separatamente e direttamente al

solo Ricordi, e non inclusi in altre spedizioni di vestiario od altro, sottoponendosi fin d'ora il Signor [...] ad indennizzare al Ricordi tutti que' danni che gli potessero derivare dal ritardo nella consegna e dalla irregolare e non diretta spedizione del detto Spartito all'epoca sopra stabilita.

5°. A garanzia degli obblighi assuntisi col suddetto articolo 3° dal Signor [...] il medesimo lascia nelle mani del Ricordi in via di deposito la somma di [...] che[...] sarà tosto restituita al momento della regolare ed intera restituzione di tutta la musica noleggiata, fermo sempre nel Signor [...]. La responsabilità di reintegrare al Ricordi ogni altro maggior danno che ad esso potesse derivare per la trasgressione degli obblighi suddetti. Oltreccìò, in caso che il ritardo alla restituzione si prolungasse tanto da abbracciare altre successive stagioni teatrali, il Signor [...] si obbliga a pagare immediatamente al Ricordi altrettante volte la somma di [...] per quante stagioni teatrali avrà ritardato a rimettere al Ricordi tutta la musica suddetta, con espressa rinuncia per parte del Signor [...].

Ad ogni eccezione, reclamo o pretesa di moderazione, fermo sempre sul Signor [...] la responsabilità di ogni altro danno che per simile ritardo dovesse avvenire al Ricordi.

6°. Lo Spartito e le Parti dovranno restituirsi nel miglior modo possibile e perfettamente conformi alla distinta che accompagnerà la consegna, obbligandosi il Signor [...] a rifondere al Ricordi, nel caso che si verificassero mancanze od alterazioni, il valore degli oggetti mancanti od alterati in proporzione della loro qualità, importanza, novità e della Proprietà Esclusiva dello Spartito stesso spettante al Ricordi, il quale valore che verrà determinato da periti da eleggersi dal Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano sopra semplice istanza del Ricordi, il Signor [...] si obbliga di tosto sborsare al Ricordi rinunciando fin d'ora ad ogni eccezione o reclamo.

7°. In corrispettivo del Nolo come articolo 1° il Signor [...] pagherà al Ricordi effettive [...] della quale somma il Signor [...] non potrà più pretendere la restituzione anche per qualsiasi titolo non potesse aver luogo la rappresentazione dello Spartito e Parti come furongli somministrati dal Ricordi, cioè senza praticarvi alterazioni, tagli, trasporti, ecc., che potessero nuocere all'effetto della musica, eccettuando quelle poche indispensabili e giudiziose modificazioni o puntature che s'usano praticare secondo i varij mezzi degli artisti. Qualora o per sua elezione o per commissione d'altri l'Autore dello Spartito suddetto vi facesse dei cambiamenti, aggiunte o pezzi nuovi in occasione della rappresentazione nella stagione e nel Teatro come sopra, questi cambiamenti, aggiunte, o pezzi nuovi potranno eseguirsi, e resteranno in piena ed esclusiva proprietà del Ricordi, come facenti parte dello Spartito stesso, per cui il Signor [...] dovrà tutte, Partiture originali e Parti, spedirle al Ricordi unitamente al detto Spartito e Parti, come agli articoli 3° e 5°.

8°. Il libro della poesia su cui fù composto lo Spartito suddettoessendo del pari che lo Spartito stesso di esclusiva proprietà del Ricordi, il Signor si obbliga a non farlo stampare se non che dal Ricordi e ad impedire che altri in , in occasione della rappresentazione del detto Spartito come all'articolo 1°, lo possa stampare e smerciarne degli esemplari che non siano di edizione del Ricordi, impegnandosi ad acquistare dal Ricordi quella

quantità di esemplari che gli potrà occorrere per l'uso del già citato Teatro restandone stabilito il prezzo in effettive Austriache lire venticinque ogni cento esemplari, ben inteso che tutti quanti gli esemplari ordinati rimarranno per conto del Signor senza pretesa di restituire quegli esemplari che potessero rimanere invenduti. Il Signor si obbliga a far avere al Ricordi in tempo debito il frontispizio coll'elenco degli Attori e il numero dei libri della poesia che vorrà commettere sopra un semplice foglio firmato dalle Autorità Politiche e dalla Direzione del Teatro suddetto; statuendosi espressamente a titolo di pena convenzionale la somma di Austriache lire che il Signor dovrà immediatamente pagare al Ricordi in caso di inadempimento degli obblighi assuntisi in questo articolo 8°, con espressa rinuncia per parte del Signor ad ogni eccezione, reclamo o pretesa di moderazione; fermo sempre l'obbligo nel Signor dell'esecuzione del contratto.

9°. Essendo l'opera succitata, cioè di esclusiva proprietà del Signor Ricordi, come sono di esclusiva proprietà del medesimo Editore tutte le Opere e i libri di Poesia descritti nel precedente Elenco annesso a questo contratto, sarà tenuto il Signor di far stampare sui Cartelloni che verranno affissi in occasione della rappresentazione dell'Opera suddetta che la proprietà tanto dello Spartito che del relativo libro della Poesia è di Giovanni Ricordi di Milano.

10°. Resta espressamente convenuto che qualsivoglia controversia fosse per insorgere fra le parti in causa o dipendenza del presente contratto dovrà esclusivamente prodursi e decidersi dal Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano, rimossa qualsiasi eccezione; dichiarandosi eziandio la città di Milano come luogo di esecuzione del contratto stesso.

Il Signor dichiara di aver letti e ponderati tutti gli articoli della presente Scrittura, come pure di aver preso cognizione del su esposto Elenco quale parte integrante di questo contratto, e di essere per conseguenza pienamente edotto degli obblighi che colla presente si è assunto.

(Steso in doppio originale firmato dalle parti e ritirato da ciascuna delle medesime.)

Bibliografia

1. AA.VV., voce *Privilegio, Patente*, in *Enciclopedia dello spettacolo*, vol. IX, Casa Editrice Le Maschere, Firenze-Roma, 1957.
2. AA.VV., voce *Stato ed enti pubblici*, in *Enciclopedia dello spettacolo*, vol. IX, Casa Editrice Le Maschere, Firenze-Roma, 1957.
3. ANTONELLA ALFA -ROBERTA COLOMBO, *Il teatro dei Nobili di Vercelli*, Vercelli, 1997
4. ZARA ALGARDI, *Il plagio letterario e il carattere creativo dell'opera*, Milano, 1966
5. MOISE AMAR, *Diritti degli autori di opere dell'ingegno*, Firenze- Roma- Torino, 1874
6. L. ANGLOIS, *Teatri della Corte di Carlo Emanuele I di Savoia*, Torino, 1930
7. ALBERTO BENTOGGIO, *Un secolo di censura teatrale*, in *Storia del teatro moderno e contemporaneo*, (diretta da) Roberto Alonge e Giulio Davico Bonino, vol. II, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000
8. BERTI, *Censura e circolazione delle idee in Veneto*
9. PAOLO BOSISIO, *Goldoni e il teatro comico*, in *Storia del teatro moderno e contemporaneo*,(diretta da) Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, vol.II, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000
10. CARLO DI STEFANO , *La censura teatrale in Italia*, Bologna,1964
11. ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982
12. SILVIO D'AMICO, voce *Morale e teatro*, in *Enciclopedia dello spettacolo*, vol. VII, Casa Editrice Le Maschere, Firenze-Roma, 1960
13. ETTORE DEZZA, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Prima edizione, C.E.A Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1992
14. LUIGI DI FRANCO, *Proprietà letteraria ed artistica*, Milano, 1936
15. CARLO DIONISOTTI, *Memorie storiche della città di Vercelli*, Biella, 1861-1864
16. GIOVANNI DROVETTI, *Storia del teatro piemontese*, Edizioni Rattero, Torino, 1936
17. FELICE AMATO DUBOIN, *Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti, patenti, manifesti ecc. pubblicate sino all'8 Dicembre 1798 sotto il dominio della Real Casa Savoia in continuazione ed a compimento di quelle del Senatore Borelli raccolti da F.A. Duboin*, Torino, 1818-1869, tomo XIII, vol. XV, Tit. XXII " Dei Teatri "
18. VINCENZO DURANTE, *I diritti dei musicisti interpreti*, Padova, 2000
19. GIULIO CESARE FACCIO, *Vecchi Teatri di Vercelli*, in *"Vercelli Nobilissima"*, Vercelli, 1925
20. OLIVA GIANNI, *I Savoia, novecento anni di dinastia*, Mondadori, Milano, 1998
21. AMEDEO GIANNINI, *Tutela dello sviluppo creativo delle opere dell'ingegno*, Rivista di Diritto Civile, 1951, 152
22. AMEDEO GIANNINI, *Il diritto dello spettacolo*, Roma, 1959
23. ERNESTO GORINI, *Contributo alla storia del teatro vercellese*, Parma, 1956
24. ERNESTO GORINI, *Libri e stampe di Vercelli nel Risorgimento*, Parma, 1966

25. ERNESTO GORINI, *Un ventennio di storia spicciola vercellese*, Parma, 1966
26. ROSALDO ORDANO, *Le tipografie di Vercelli*, Vercelli, 1983
27. EDUARDO PIOLA CASELLI, *Trattato del diritto d'autore e del contratto d'edizione nel diritto interno Italiano e comparato col Diritto straniero*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza già diretto dal Prof. Pasquale Fiore e continuato a cura del Prof. Biagio Brugi*, Napoli- Torino, 1927
28. CARLO RITORNI, *Annali del teatro di Reggio*, Bologna, 1834
29. CARLO RITORNI, *Consigli sull'arte di dirigere gli spettacoli*, Bologna, 1825
30. ENRICO ROSMINI, *Legislazione e giurisprudenza dei teatri e dei diritti d'autore*, Parte III, vol. II, seconda edizione, Milano, 1876
31. ENRICO ROSMINI, *Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore : trattato dei rapporti fra autori ed editori, impresari, direttori teatrali, e col pubblico contenente leggi, regolamenti, decreti, note ministeriali, pareri del Consiglio di Stato, decisioni dei tribunali, delle Corti d'Appello e Cassazione italiane e straniere coi trattati internazionali, ecc. dell'Avvocato Enrico Rosmini*, Milano, 1890
32. ALFREDO SANDULLI, *Plagio letterario e parodia*, Napoli, 1928
33. LAMBERTO SANGUINETTI, *La compagnia Reale Sarda (1820-1855)*, Cappelli Editore, Bologna, 1963.
34. MASSIMO SCAGLIONE, *Storia del teatro piemontese*, Torino, 1998
35. CARLOTTA SORBA, *Teatri l'Italia del melodramma nell'età del Risorgimento*, Bologna, 2001
36. NICOLA STOLFI, *La proprietà intellettuale*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1915, vol. I-II.
37. LUCIANO TAMBURINI, *I teatri di Torino. Storia e cronache*, Edizioni dell'Albero, Torino, 1966
38. LUCIANO TAMBURINI, *Il teatro: compagnie e copioni*, in *Storia di Torino*, Torino, 2000
39. DARIO TAROZZI, *Società ieri e oggi*, Torino, 1981
40. LAMBERTO TREZZINI, *Società e legislazione*, in *Storia del teatro moderno e contemporaneo*, (diretta da) Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, vol. II, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000
41. LUIGI CARLO UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, in *Quaderni di AIDA n. 5*, Milano, 2000
42. LUIGI CARLO UBERTAZZI, *Savoia e gli autori*, in *Quaderni di AIDA n.3*, Giuffrè, Milano, 2000
43. LUIGI CARLO UBERTAZZI, *Alle origini piemontesi del diritto italiano d'autore*, in *AIDA*, 1992
44. LUIGI CARLO UBERTAZZI,- MAURIZIO AMENDOLA, *Il diritto d'autore*, Utet, Torino, 1993
45. FRANCA VARALLO, *Teatri storici. Luoghi dello spettacolo in Piemonte dalla Corte settecentesca al decoro della città moderna*, Paravia Scriptorium, Torino, 1998.